

PARTE II

TESTI NORMATIVI E DOCUMENTI UFFICIALI

DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004, n. 56
“Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite”
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 2004 – Suppl. Ord. n. 30)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994, ed in particolare l’articolo 15;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, recante norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, recante disposizioni ad integrazione dell’attuazione della direttiva 91/308/CEE;

Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, relativo all’estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell’articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE;

Vista la legge 7 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 2002, ed in particolare l’articolo 1, commi 1 e 3;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’interno e delle attività produttive;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Definizioni

1. Nel presente decreto legislativo l’espressione:

a) «autorità di vigilanza di settore» indica le autorità preposte, ai sensi della normativa vigente, alla vigilanza o al controllo dei soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1, dalla lettera a) alla lettera n);

- b) «amministrazioni interessate» indica le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attività, ovvero alla tenuta di albi o registri dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, dalla lettera a) alla lettera o), ovvero i consigli nazionali per i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere q) e r);
- c) «UIC» indica l'Ufficio italiano dei cambi;
- d) «testo unico bancario» indica il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
- e) «testo unico dell'intermediazione finanziaria» indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- f) «legge antiriciclaggio» indica il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Gli obblighi indicati dall'articolo 3 si applicano:

- a) alle banche;
- b) a Poste Italiane S.p.a.;
- c) agli istituti di moneta elettronica;
- d) alle società di intermediazione mobiliare (SIM);
- e) alle società di gestione del risparmio (SGR);
- f) alle società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- g) alle imprese di assicurazione;
- h) agli agenti di cambio;
- i) alle società fiduciarie;
- l) alle società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
- m) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario;
- n) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario;
- o) ai soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario;
- p) alle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del testo unico dell'intermediazione finanziaria;
- q) ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le attività ivi indicate;
- r) alle succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero nonché le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate;
- s) ai soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- t) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
 - 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
 - 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
 - 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

- 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
 - 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.
2. Gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e le disposizioni contenute negli articoli 3, 3-bis e 10 della legge antiriciclaggio si applicano:
- a) ai soggetti indicati nel comma 1;
 - b) alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
 - c) alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;
 - d) alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;
 - e) alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;
 - f) agli uffici della pubblica amministrazione.
3. Gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge antiriciclaggio non si applicano ai soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere s) e t), per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Art. 3 Obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni

1. Gli obblighi previsti nell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e poi dall'articolo 2, comma 1, della legge antiriciclaggio, anche con riguardo alle operazioni frazionate di cui al comma 2 del medesimo articolo 13, si applicano ai soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'UIC, le competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate, avendo riguardo alle peculiarità operative dei soggetti obbligati, all'esigenza di contenere gli oneri gravanti sui medesimi e alla tenuta dell'archivio nell'ambito dei gruppi, stabilisce con regolamento, da adottarsi entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il contenuto e le modalità di esecuzione degli obblighi di cui al presente articolo e le modalità di identificazione in caso di instaurazione di rapporti o di effettuazione di operazioni a distanza.

Art. 4 Abilitazione

1. I soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, dalla lettera a) alla lettera l), e le relative succursali italiane sono abilitati, nei limiti delle proprie attività istituzionali, ad effettuare le operazioni di trasferimento previste dall'articolo 1 della legge antiriciclaggio.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'UIC, determina con decreto le condizioni in presenza delle quali gli enti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere m), n) e o) e le relative succursali italiane, possono essere abilitati dallo stesso Ministero

dell'economia e delle finanze ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui al comma 1.

Art. 5 Collaborazione tra autorità

1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità di vigilanza di settore collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con l'UIC al fine di agevolare le rispettive funzioni.

2. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, l'UIC può scambiare informazioni e collaborare con analoghe autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità, anche a seguito di protocolli d'intesa.

3. Le amministrazioni interessate e gli organismi locali delle professioni interessate forniscono all'UIC le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste.

4. Le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate e gli organismi locali delle professioni interessate informano l'UIC delle ipotesi di omissione delle segnalazioni di operazioni previste dall'articolo 3 della legge antiriciclaggio, rilevate nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2.

Art. 6 Modifiche e abrogazioni di disposizioni legislative

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge antiriciclaggio sono soppresse le parole: «di cui all'articolo 4».

2. Il comma 2-bis dell'articolo 1 della legge antiriciclaggio è sostituito dal seguente: «2-bis. Il saldo dei libretti al portatore non deve essere superiore a € 12.500. I libretti con saldo superiore a € 12.500, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, devono essere estinti dal portatore entro il 31 gennaio 2005.».

3. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge antiriciclaggio sono soppresse le parole: «di uno dei soggetti di cui all'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione a effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1,».

4. Nel comma 4 dell'articolo 3 della legge antiriciclaggio, alla lettera c) le parole: «di cui all'articolo 4 in ordine alle segnalazioni trasmesse» e alla lettera d) le parole: «di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «tenuti alle segnalazioni».

5. Nei commi 1, 4 e 5 dell'articolo 3-bis della legge antiriciclaggio sono soppresse le parole: «di cui all'articolo 4».

6. All'articolo 5 della legge antiriciclaggio sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento»;

b) al comma 5 le parole: «una sanzione pecuniaria fino alla metà del valore dell'operazione» sono sostituite dalle seguenti: «una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 per cento fino alla metà del valore dell'operazione»;

c) al comma 6 le parole «del divieto di cui all'articolo 3, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «del divieto di cui all'articolo 3, comma 8»;

d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, per un importo fino a € 250.000,00 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 20 per cento del saldo. La violazione il cui importo sia superiore a euro 250.000,00 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40 per cento del saldo»;

e) al comma 8 le parole: «Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle contenute nell'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, il cui importo non sia superiore a € 250.000,00. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.».

7. Le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, l'UIC e la Guardia di finanza accertano, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni, violazioni della legge antiriciclaggio e provvedono alla contestazione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Nell'articolo 10 della legge antiriciclaggio sono soppresse le parole: «di cui all'articolo 4».

9. L'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, è sostituito dal seguente:

«4. Gli obblighi di identificazione e di registrazione si applicano ai soggetti che esercitano l'attività indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera i), anche per le operazioni di acquisto o di cambio di «*fiches*» o altri mezzi di gioco di valore pari o superiore a 1.500 euro. Si osservano le disposizioni dell'articolo 3-*bis* della legge n. 197/1991 e dell'articolo 16 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.».

10. Nel comma 2 dell'articolo 150 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la parola: «intermediari» è sostituita dalla seguente: «soggetti».

11. Sono abrogati:

a) gli articoli 3, comma 9; 4, commi 1 e 2; 5, commi 2 e 3; 11 della legge antiriciclaggio;

b) gli articoli 4, commi 1, 2, 7 e 8; 6, comma 3, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;

c) l'articolo 150, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 7 Sanzioni amministrative

1. I soggetti indicati nell'articolo 2 che, in relazione ai loro compiti di servizio, e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge antiriciclaggio ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, le segnalazioni devono essere effettuate dalla banca che li accetta in versamento e da quella che ne effettua l'estinzione.

2. La violazione dell'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione.

3. Per la violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette previsto dall'articolo 3 della legge antiriciclaggio, i verbali di contestazione sono trasmessi anche all'UIC che fornisce un parere al Ministero dell'economia e delle finanze;

4. I soggetti indicati nell'articolo 2 che violano gli obblighi informativi previsti dall'articolo 3, comma 4, della legge antiriciclaggio e dall'articolo 8, comma 6, del presente decreto, gli obblighi di segnalazione di dati previsti nell'articolo 5, comma 10,

della legge antiriciclaggio, nell'articolo 5 comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, nonché nelle rispettive disposizioni di attuazione, sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 25.000.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge antiriciclaggio è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 20.000.

6. All'irrogazione delle sanzioni previste dai commi 2, 3, 4 e 5 provvede, con proprio decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della Commissione prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle contenute nell'articolo 16.

7. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dalla legge antiriciclaggio si applicano i criteri sanciti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.

Art. 8 Disposizioni transitorie e finali

1. I soggetti indicati nell'articolo 2 adottano adeguate procedure volte a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio, in particolare istituendo misure di controllo interno e assicurando un'adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori.

2. Gli intermediari richiamati nella legge antiriciclaggio rientrano tra i soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.

3. Nell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e poi dall'articolo 2, comma 1, della legge antiriciclaggio, il riferimento ai soggetti in esso indicati è sostituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'UIC e le competenti amministrazioni interessate, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti, stabilisce con regolamento, da adottarsi entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le norme per l'individuazione delle operazioni di cui all'articolo 3 della legge antiriciclaggio da parte dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere *s*) e *t*).

5. Gli obblighi previsti dall'articolo 2, comma 2, e dall'articolo 3, comma 1, non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *s*) e *t*) fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 8, comma 4.

6. L'UIC adotta disposizioni applicative sentite le competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate. Per lo svolgimento di approfondimenti sul piano finanziario, l'UIC può acquisire dati, notizie e documenti presso i soggetti indicati nell'articolo 2.

7. L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica anche ai procedimenti amministrativi relativi alla violazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge antiriciclaggio, il cui importo non sia superiore a € 250.000, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia ancora stato emesso il relativo decreto ovvero lo stesso sia stato impugnato ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, ma non sia stata emessa sentenza passata in giudicato. Tale facoltà potrà essere esercitata entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. È escluso da tale facoltà chi si è già avvalso del pagamento in misura ridotta per altra violazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge

antiriciclaggio, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

8. è fatta salva l'efficacia degli atti posti in essere, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge antiriciclaggio, prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

9. Le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 8, comma 4.

10. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreto 3 febbraio 2006, n. 141

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7-4-2006- Suppl. Ord. n. 86)

Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 1, comma 1 della *legge 3 febbraio 2003, n. 14*, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002»;

Visto il *decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56*, concernente: «Attuazione della *Direttiva 2001/97/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite»;

Visto in particolare, l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 8, comma 4, del citato *decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56*;

Visto il *decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143*, recante: «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio» convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 luglio 1991, n. 197*, e successive modificazioni;

Visto il *decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374*, recante: «Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio di capitali di provenienza illecita ad attività non finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della *legge 6 febbraio 1996, n. 52*»;

Visto il *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Udito il parere del Comitato Antiriciclaggio espresso nella seduta del 28 luglio 2004;

Udito il parere delle competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate;

Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella riunione del 12 maggio 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;

Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, effettuata con nota n. DAGL-27419-10.2.2.1/2/2005 del 23 dicembre 2005;

Adotta il seguente regolamento:

Capo I - Definizioni e ambito di applicazione

Art. 1 Definizioni.

1. Nel presente regolamento si intendono per:

- a) «direttiva»: la direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001;
- b) «legge antiriciclaggio»: il *decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143*, convertito, con modificazioni, in *legge 5 luglio 1991, n. 197*, e successive modificazioni e integrazioni;
- c) «decreto»: il *decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56*;
- d) «codice in materia di protezione dei dati personali»: il *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*;
- e) «UIC»: l'Ufficio italiano dei cambi;
- f) «libero professionista»: il soggetto iscritto ai relativi collegi, ordini, albi ed elenchi come individuato all'articolo 2, comma 1, lettere s) e t) del *decreto legislativo n. 56 del 20 febbraio 2004*, anche quando svolge l'attività professionale in forma societaria o associativa;
- g) «prestazione professionale»: la prestazione fornita dal libero professionista che si sostanzia nella diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità in nome o per conto del cliente ovvero nell'assistenza al cliente per la progettazione o realizzazione della trasmissione, movimentazione, verifica o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità e della costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe;
- h) «cliente»: il soggetto al quale il libero professionista presta assistenza professionale, in seguito al conferimento di un incarico;
- i) «operazione frazionata»: un'operazione unitaria sotto il profilo economico di valore superiore a 12.500 euro posta in essere attraverso più operazioni, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, singolarmente di valore non superiore a 12.500 euro;
- l) «dati identificativi»: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale;
- m) «mezzi di pagamento»: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento o disposizione che permetta di trasferire o movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

Art. 2 Destinatari.

1. Il presente regolamento si applica ai seguenti soggetti nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria:

- a) ai soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- b) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

- 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
 - 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
 - 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
 - 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
 - 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.
2. Il presente regolamento, fatta eccezione per gli articoli 10 e 11, si applica altresì alle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, alle quali si estendono tutte le disposizioni previste di seguito per i liberi professionisti.

Capo II - Obblighi di identificazione e conservazione

Art. 3 Obblighi di identificazione.

1. Il libero professionista identifica ogni cliente qualora la prestazione professionale fornita abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a € 12.500.
2. L'obbligo di identificazione sussiste anche in presenza di operazioni frazionate.
3. L'obbligo di identificazione sussiste tutte le volte che l'operazione è di valore indeterminato o non determinabile.
4. Ai fini dell'obbligo di identificazione, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe costituisce in ogni caso un'operazione di valore non determinabile.
5. Il cliente che si avvale della prestazione professionale del libero professionista per conto di terzi deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, i dati identificativi dei soggetti per conto dei quali opera. Qualora il cliente operi in nome o per conto di una società, di un ente, trust o strutture analoghe, il libero professionista verifica l'esistenza del potere di rappresentanza.

Art. 4 Modalità dell'identificazione.

1. L'identificazione viene effettuata dal libero professionista in presenza del cliente al momento in cui inizia la prestazione professionale a favore del cliente, anche attraverso propri collaboratori, mediante un documento valido per l'identificazione non scaduto. Sono considerati validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*.
2. La presenza fisica non è necessaria per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da:
 - a) precedente identificazione effettuata dal libero professionista in relazione ad altra attività professionale;
 - b) atti pubblici, scritture private autenticate o documenti recanti la firma digitale ai sensi dell'articolo 23 del *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, e successive modificazioni;
 - c) dichiarazione dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'articolo 6 del *decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153*;
 - d) attestazione di un altro professionista residente in uno dei Paesi membri dell'Unione Europea, che, in applicazione della normativa di recepimento della *Direttiva 2001/97/CE*,

ha identificato di persona e registrato i dati del cliente e dei soggetti terzi per conto dei quali opera.

3. La presenza del cliente non è altresì necessaria per l'identificazione quando viene fornita idonea attestazione da parte di uno dei soggetti seguenti, presso il quale il cliente sia stato identificato di persona:

a) intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 4 del decreto;

b) enti creditizi o enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea, così come definiti nell'articolo 1, lettera A) e lettera B), n. 2), 3) e 4) della direttiva;

c) banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti all'Unione europea purché aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI.

4. In nessun caso l'attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese. Per «insediamento fisico» s'intende un luogo destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un paese nel quale il soggetto è autorizzato a svolgere la propria attività. In tale luogo il soggetto deve impiegare una o più persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all'attività svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione a operare.

5. L'UIC può indicare ulteriori forme e modalità particolari dell'attestazione, anche tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di comunicazione a distanza, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 6, del decreto.

6. Nel caso in cui il libero professionista acquisisca in qualunque momento elementi di incertezza sull'identità del cliente compie una nuova identificazione che dia certezza sull'identità del medesimo.

Art. 5 Obblighi di conservazione.

1. Il libero professionista, negli stessi casi in cui è tenuto ad assolvere all'obbligo di identificazione dei clienti, riporta a propria cura nell'archivio dedicato alla raccolta e conservazione di informazioni a fini antiriciclaggio i seguenti dati:

a) le complete generalità (nome, cognome, luogo, data di nascita e indirizzo di residenza o domicilio per le persone fisiche; la denominazione e la sede legale in caso di altri soggetti), il codice fiscale ove disponibile e gli estremi del documento di identificazione per le persone fisiche;

b) i dati identificativi della persona per conto della quale il cliente opera;

c) l'attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;

d) la data dell'avvenuta identificazione;

e) la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita;

f) il valore dell'oggetto della prestazione professionale di cui all'articolo 1 del presente regolamento, se conosciuto.

2. Quando il conferimento dell'incarico è compiuto congiuntamente da più clienti, gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione dei dati devono essere assolti nei confronti di ciascuno di essi.

3. Nel caso di una nuova operazione o di un conferimento di incarico compiuti da un cliente già identificato è sufficiente annotare nell'archivio le informazioni contenute nei punti b), c), e) ed f) del primo comma.

4. Il libero professionista, entro trenta giorni dal momento in cui venga a conoscenza di modifiche dei dati identificativi e delle altre informazioni, modifica il contenuto dell'archivio, conservando evidenza dell'informazione precedente.
5. I dati e le informazioni contenute nell'archivio sono conservati per dieci anni dalla conclusione della prestazione professionale, a cura del libero professionista.

Art. 6 Modalità di tenuta dell'archivio.

1. I dati identificativi e le informazioni sono inseriti nell'archivio tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dall'identificazione del cliente.
2. Per i dati di cui alle lettere e) ed f) del primo comma dell'articolo 5, il termine decorre dalla data dell'avvenuta esecuzione della prestazione professionale.
3. L'archivio è unico per ogni libero professionista ed è tenuto in maniera trasparente e ordinata, in modo tale da facilitare la consultazione, la ricerca e il trattamento dei dati, nonché garantire la storicità delle informazioni e la loro conservazione secondo criteri uniformi.
4. Le registrazioni sono conservate nell'ordine cronologico d'inserimento nell'archivio in maniera da rendere possibile la ricostruzione storica delle operazioni effettuate.
5. L'archivio è formato e gestito a mezzo di strumenti informatici, salvo quanto disposto dal comma successivo. L'UIC può indicare criteri e modalità per la registrazione e la conservazione dei dati e delle informazioni, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 6, del decreto.
6. In sostituzione dell'archivio informatico, il libero professionista, ove non disponga di una struttura informatizzata, può tenere un registro cartaceo, numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del libero professionista o di un suo collaboratore autorizzato per iscritto, con l'indicazione, alla fine dell'ultimo foglio, del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone. Il registro cartaceo deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni.
7. È possibile avvalersi, per la tenuta e la gestione dell'archivio informatico, di un autonomo centro di servizio che comunque garantisca la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun libero professionista. Restano ferme le specifiche responsabilità previste dalla legge a carico del libero professionista e deve essere assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso.
8. I liberi professionisti non sono tenuti a istituire l'archivio qualora non vi siano dati da registrare.

Art. 7 Obblighi di conservazione in forma semplificata.

1. I liberi professionisti obbligati, in forza di altre disposizioni di legge o regolamentari, a tenere un registro della clientela, possono avvalersi dello stesso per assolvere agli obblighi di conservazione purché tale registro contenga o venga completato con tutte le indicazioni richieste dal presente regolamento.
2. Nel caso di svolgimento dell'attività professionale in forma associata ovvero societaria è consentito tenere un unico archivio per tutto lo studio professionale. In tal caso, è necessaria l'individuazione nell'archivio, per ogni cliente, del libero professionista responsabile degli adempimenti concernenti gli obblighi di identificazione e conservazione.
3. È fatta salva la facoltà per ogni componente l'associazione o la società di formare un proprio archivio ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 8 Protezione dei dati e delle informazioni.

1. Agli obblighi di identificazione e registrazione previsti nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, recante il codice in materia di protezione dei dati personali. I liberi professionisti devono rilasciare ai clienti informativa idonea ad assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali.
2. L'adempimento degli obblighi di identificazione, conservazione e segnalazione costituisce «trattamento dei dati», come definito nel primo comma, lettera *a*), dell'articolo 4 del codice in materia di protezione dei dati personali. Le operazioni di trattamento sono effettuate dagli incaricati del trattamento che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni da questi impartite. L'individuazione degli incaricati del trattamento è effettuata con le modalità di cui all'articolo 30 del codice in materia di protezione dei dati personali.
3. Nella tenuta dell'archivio previsto all'articolo 5, formato e gestito tramite strumenti elettronici ovvero in forma cartacea, i liberi professionisti sono tenuti al rispetto degli obblighi e delle misure di sicurezza contenuti negli articoli da 31 a 36 del codice in materia di protezione dei dati personali.

Capo III - Segnalazione di operazioni sospette

Art. 9 Obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

1. I liberi professionisti hanno l'obbligo di segnalare all'UIC ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale.
2. Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima del compimento dell'operazione, appena il professionista sia venuto a conoscenza degli elementi che fanno sospettare la provenienza del denaro, beni e utilità da un delitto non colposo.
3. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge anticiclaggio non costituiscono violazione del segreto professionale e, se poste in essere in buona fede e per le finalità ivi previste, non comportano responsabilità di alcun tipo per i liberi professionisti ovvero per i loro dipendenti o collaboratori.

Art. 10 Esenzione dall'obbligo di segnalazione.

1. Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non si applicano per le informazioni ricevute dal cliente o ottenute riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

2. L'esenzione prevista al primo comma si applica anche per i giudizi arbitrali o per la risoluzione di controversie innanzi a organismi di conciliazione previsti dalla legge.

Art. 11 Criteri generali per l'individuazione delle operazioni sospette.

1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, i liberi professionisti adoperano le informazioni in proprio possesso, acquisite nell'ambito dell'attività professionale prestata.

2. I liberi professionisti valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con i clienti, rilevando eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica, alle attività svolte e al profilo di rischio di riciclaggio.

3. I liberi professionisti adottano le misure di formazione necessarie affinché anche i propri collaboratori siano in grado di adoperare le informazioni in proprio possesso per avere un'adeguata conoscenza della clientela ed evidenziare al libero professionista situazioni di sospetto.

4. Nel caso in cui il cliente agisca per conto di un altro soggetto, il professionista verifica, in base alle informazioni disponibili, anche la reale titolarità dell'operazione per individuare elementi utili ai fini della segnalazione di cui all'articolo 3 della legge antiriciclaggio.

5. Nell'individuazione delle operazioni sospette deve aversi riguardo in particolare ai criteri contenuti nelle disposizioni applicative dell'UIC, adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto.

Art. 12 Modalità della segnalazione.

1. Alle segnalazioni di operazioni sospette si applicano il regime di riservatezza e, ove compatibili, le procedure di segnalazione previste negli articoli 3 e 3-bis della legge antiriciclaggio.

2. È fatto divieto al libero professionista e a chiunque ne abbia conoscenza di comunicare le segnalazioni al cliente e a qualunque altro soggetto, fuori dai casi di legge.

3. I liberi professionisti che assistono il cliente in forma congiunta possono adempiere gli obblighi di cui all'articolo 9 del presente regolamento segnalando congiuntamente l'operazione all'UIC.

4. L'UIC può stabilire le modalità di produzione e di trasmissione delle segnalazioni, anche prevedendo l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 6, del decreto.

5. L'UIC, anche su richiesta degli organi investigativi, può sospendere le operazioni segnalate come sospette per un massimo di quarantotto ore, dandone immediata comunicazione agli organi investigativi medesimi, sempre che ciò non determini pregiudizi per le indagini e per l'adempimento dei propri obblighi di legge da parte dei liberi professionisti.

Art. 13. Disposizioni finali.

1. Gli obblighi del presente regolamento si applicano a tutti i liberi professionisti abilitati ad operare in Italia, così come individuati nell'articolo 2 del presente regolamento, e sussistono anche per le operazioni realizzate all'estero.

2. Gli obblighi di identificazione e conservazione non si applicano in relazione all'attività professionale per la quale è stato conferito incarico dal cliente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Nel caso di rapporti tra cliente e professionista istituitisi con un incarico conferito prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e ancora in essere dopo dodici mesi da tale data, il libero professionista provvederà entro quest'ultimo termine agli obblighi di identificazione e conservazione.

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
Provvedimento 24 febbraio 2006
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7-4-2006- Suppl. Ord. n. 87)

Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali.

PROVVEDIMENTO 24 febbraio 2006.

Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali.

Introduzione

Il presente provvedimento contiene istruzioni rivolte ad alcune categorie di liberi professionisti ed alle società di revisione per l'applicazione degli obblighi antiriciclaggio loro estesi in base alla legge e alle disposizioni regolamentari.

L'estensione della regolamentazione antiriciclaggio è tesa, da un lato, a prevenirne il coinvolgimento involontario in attività economiche criminali e, d'altro lato, ad assicurarne la collaborazione attiva attraverso l'individuazione e la segnalazione di operazioni di natura sospetta.

La base normativa è costituita dal decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, emanato per assicurare il recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001.

L'Ufficio adotta disposizioni applicative della disciplina antiriciclaggio, sentite le competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 56 del 2004 e delle norme contenute nel regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2006.

Il presente provvedimento specifica il contenuto degli obblighi applicabili ai liberi professionisti e alle società di revisione, con particolare riguardo alle modalità di identificazione dei clienti, alla conservazione documentale, alla rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette, nonché all'istituzione di misure di controllo interno e di formazione. Per consentire una più agevole ricostruzione del quadro normativo di riferimento, il provvedimento richiama anche le principali disposizioni che regolano la materia.

PARTE I - Definizioni e ambito di applicazione

1. Definizioni

Nel presente provvedimento si adottano le definizioni seguenti:

- a) "legge antiriciclaggio": il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni;
- b) "decreto": il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;
- c) "regolamento": il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2006 in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 recante attuazione della direttiva

2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;

d) "UIC": l'Ufficio italiano dei cambi;

e) "libero professionista" o "professionista": il soggetto iscritto ai relativi collegi, ordini, albi ed elenchi come individuato all'art. 2, comma 1, lettere s) e t) del decreto, anche quando svolge l'attività professionale in forma societaria o associativa;

f) "società di revisione": le società iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

g) "cliente": il soggetto al quale il libero professionista presta assistenza professionale in seguito al conferimento di un incarico;

h) "prestazione professionale": la prestazione fornita dal libero professionista che si sostanzia nella diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità in nome o per conto del cliente ovvero nell'assistenza al cliente per la progettazione o realizzazione della trasmissione, movimentazione, verifica o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità e della costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe;

i) "dati identificativi": il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale;

l) "mezzi di pagamento": il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accredito o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento o disposizione che permetta di trasferire o movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

2. Ambito soggettivo di applicazione. I destinatari della disciplina

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano, nello svolgimento della propria attività professionale:

a) ai liberi professionisti, operanti in forma individuale, associata o societaria;

b) alle società di revisione.

In particolare, gli avvocati e i notai sono destinatari delle disposizioni antiriciclaggio solo quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

a) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;

b) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

c) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

d) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;

e) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

Le attività svolte dai professionisti nella qualità di organi di gestione, amministrazione, controllo e liquidazione di società, enti, trust o altre strutture analoghe sono, tuttavia, escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio.

Rimane, comunque, impregiudicato per i componenti dei collegi sindacali dei soggetti indicati nell'art. 2 del decreto il rispetto degli obblighi di cui all'art. 10 della legge antiriciclaggio, ovvero di vigilare sull'osservanza delle norme antiriciclaggio e di trasmettere in copia al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazione delle norme di cui al capo I della stessa legge antiriciclaggio.

2.1 Ambito territoriale della disciplina

Le disposizioni antiriciclaggio si applicano ai liberi professionisti abilitati ad operare in Italia, anche per l'attività svolta all'estero che sia soggettivamente od oggettivamente collegabile al territorio italiano. Non si applicano ai professionisti stranieri operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi in conformità alla relativa disciplina comunitaria.

Le disposizioni antiriciclaggio si applicano alle società di revisione aventi sede legale in Italia nonché agli stabilimenti italiani di società di revisione aventi sede legale all'estero, anche per l'attività ivi svolta.

3. Ambito oggettivo di applicazione. Gli obblighi applicabili

I liberi professionisti e le società di revisione devono:

- a) identificare i clienti;
- b) istituire l'archivio unico e registrare e conservare in esso i dati identificativi dei clienti e le altre informazioni relative alle prestazioni professionali eseguite;
- c) segnalare le operazioni sospette di cui all'art. 3 della legge antiriciclaggio, rispettando gli obblighi di riservatezza delle segnalazioni di cui alla stessa legge;
- d) segnalare al Ministero dell'economia e delle finanze le violazioni dell'art. 1 della legge antiriciclaggio;
- e) istituire misure di controllo interno, al fine di prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio.

Inoltre, allo stesso fine di prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio i liberi professionisti assicurano un'adeguata formazione dei dipendenti e collaboratori.

Gli obblighi antiriciclaggio si applicano, anche nel caso di attività professionale svolta in forma associata o societaria, al professionista che esegue l'incarico, il quale ne risponde pure in relazione all'attività svolta con l'ausilio di collaboratori o dipendenti.

Le società di revisione rispondono dell'adempimento degli obblighi predetti anche per l'attività svolta con l'ausilio di collaboratori o dipendenti.

PARTE II - Identificazione dei clienti

1. Presupposti e momento dell'identificazione

L'identificazione consiste nella verifica dell'identità del cliente e del soggetto per conto del quale egli eventualmente operi nonché nell'acquisizione dei loro dati identificativi per la conservazione nell'archivio unico.

L'identificazione è dovuta:

- a) in relazione a ogni prestazione professionale che comporti o possa comportare la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, beni o utilità di importo, anche frazionato, superiore a € 12.500;
- b) in relazione alle operazioni il cui valore non è determinato o determinabile.

Per determinare il valore della prestazione professionale o dell'operazione non si tiene conto del compenso del professionista o della società di revisione. La percezione del compenso per l'attività professionale svolta non costituisce di per sé una prestazione per la quale si applica l'obbligo di identificazione.

Agli stessi fini non si tiene conto della compensazione tra attività, debiti e crediti, altre posizioni o operazioni di qualsiasi natura di segno contrario relativi allo stesso cliente. In tali casi, rileva il valore di ciascuna attività, debito, credito, operazione o posizione e non il valore risultante dalla loro compensazione.

Per l'individuazione delle operazioni frazionate occorre avere riguardo al compimento di più operazioni che, sebbene di importo singolarmente non superiore a € 12.500, siano ritenute parte di un'operazione unitaria sotto il profilo economico di valore superiore a tale importo e che siano poste in essere nel tempo richiesto per l'esecuzione del medesimo incarico.

Per quanto riguarda le operazioni indicate sopra alla lettera b), costituiscono in ogni caso operazioni di valore non determinabile la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe, nonché gli incarichi di revisione contabile, di tenuta di contabilità, paghe e contributi e l'esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza.

L'identificazione del cliente è eseguita al momento dell'accettazione dell'incarico.

2. Contenuto dell'identificazione

I professionisti e le società di revisione acquisiscono i seguenti "dati identificativi":

- a) per le persone fisiche: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo della residenza o del domicilio, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione;
- b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione, la sede legale e il codice fiscale.

I clienti forniscono tutte le informazioni necessarie per l'identificazione e quelle richieste dal professionista o dalla società di revisione per ottemperare agli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio.

All'atto dell'identificazione i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, tutte le informazioni necessarie per l'identificazione dei soggetti per conto dei quali operano.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, è necessario verificare l'esistenza del potere rappresentativo in base alla documentazione prodotta dal cliente. A tal fine, il cliente deve consegnare documentazione ufficiale (ad esempio, visure camerali, certificati rilasciati da enti competenti, delibere consiliari o assembleari) dalla quale risultino i dati identificativi, il conferimento dei poteri di rappresentanza nonché ogni altra informazione necessaria per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

3. Modalità dell'identificazione

Quando il conferimento dell'incarico è compiuto congiuntamente da più clienti, l'identificazione è dovuta per ciascuno di essi. Qualora della prestazione professionale siano stati incaricati congiuntamente più professionisti, ciascuno di essi deve procedere alla identificazione.

Ai fini dell'identificazione non è possibile avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Ferma restando la responsabilità del professionista, è possibile delegare, occasionalmente o stabilmente, l'acquisizione dei dati identificativi ad un collaboratore o dipendente del quale il professionista stesso si avvale per lo svolgimento dell'attività.

E' necessario rinnovare l'identificazione in tutti i casi nei quali, a causa di errori nell'acquisizione dei dati, incongruenza tra i dati stessi o per qualsiasi altra circostanza, sussistano dubbi sull'identità del cliente o del soggetto per conto del quale egli opera.

L'identificazione può essere diretta, indiretta o a distanza secondo le istruzioni seguenti. Laddove non sussistano circostanze particolari, l'identificazione deve essere effettuata in forma diretta.

Fermo quanto previsto per il rinnovo dell'identificazione in caso di dubbio sull'identità, è in ogni caso necessario procedere all'identificazione diretta qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione indiretta o a distanza non sia attendibile, presenti dei rischi in termini di sicura individuazione dell'identità del cliente ovvero non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie.

4. Identificazione diretta

L'identificazione diretta è effettuata alla presenza fisica contestuale del cliente e del professionista, ovvero di un dipendente o collaboratore di quest'ultimo o della società di revisione.

La verifica dell'identità del cliente è effettuata sulla base di un documento valido per l'identificazione e non scaduto. Sono validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli artt. 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Per l'identificazione di soggetti non comunitari, in assenza di uno dei predetti documenti, si procede all'acquisizione dei dati identificativi attraverso il passaporto o il permesso di soggiorno.

5. Identificazione indiretta

L'identificazione può essere effettuata in forma indiretta, anche senza la presenza fisica del cliente, nei casi seguenti:

- a) il cliente è già stato identificato direttamente dallo stesso professionista o dalla stessa società di revisione in relazione ad altra attività professionale;
- b) i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da atti pubblici, scritture private autenticate o da documenti recanti la firma digitale ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni;
- c) i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da dichiarazione dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'art. 6 del decreto legislativo 23 maggio 1997, n. 153;
- d) i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da attestazione di un altro professionista o di una società di revisione di uno dei paesi membri dell'Unione Europea che, in applicazione della normativa di recepimento della direttiva 2001/97/CE, ha identificato il cliente e i soggetti terzi per conto dei quali opera.

6. Identificazione a distanza

Nello svolgimento dell'attività a distanza, ovvero senza la presenza fisica contestuale del cliente e del professionista, l'identificazione diretta non è necessaria per i clienti ai quali sia stata rilasciata un'apposita attestazione, qualora il soggetto attestante, presso il quale i clienti siano già stati identificati, rientri in una delle categorie seguenti:

- a) intermediari abilitati ai sensi dell'art. 4 del decreto¹;
- b) enti creditizi o enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea, così come definiti nell'art. 1, lettere A) e B), nn. 2), 3) e 4) della direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001²;
- c) banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti all'Unione europea, purché aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI.

In nessun caso l'attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese. Per "insediamento fisico" si intende un luogo destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un paese nel quale il soggetto è autorizzato a svolgere la propria attività; in tale luogo il soggetto deve impiegare

¹ Gli intermediari abilitati ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto sono: le banche, Poste Italiane S.p.a., gli istituti di moneta elettronica, le società di intermediazione mobiliare (SIM), le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), le imprese di assicurazione, gli agenti di cambio, le società fiduciarie, le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi, le relative succursali italiane.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'UIC, determina con decreto le condizioni in presenza delle quali possono essere abilitati dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze i seguenti soggetti: intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli artt. 113 e 155, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 385 del 1993, le relative succursali italiane.

² La lettera A della direttiva prevede per ente creditizio: un ente definito a norma dell'art. 1, punto 1), primo comma della direttiva 2000/12/CE, nonché una succursale, quale definita all'art. 1, punto 3), della direttiva suddetta e situata nella Comunità, di un ente creditizio che abbia la sede sociale all'interno o al di fuori della Comunità; la lettera B, nn. 2), 3) e 4) prevede, per "ente finanziario": 2) un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità della direttiva 79/267/CEE, nella misura in cui svolga attività che rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva; 3) un'impresa di investimento ai sensi dell'art. 1, punto 2 della direttiva 93/22/CEE; 4) un organismo di investimento collettivo che commercializza le sue quote o azioni. La definizione di ente finanziario comprende anche le succursali, situate nella Comunità, di enti finanziari che hanno la sede sociale all'interno o al di fuori della Comunità.

una o più persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all'attività svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione ad operare.

L'attestazione deve essere idonea a confermare che il soggetto che deve essere identificato è lo stesso titolare di un conto o di un rapporto presso l'intermediario attestante.

PARTE III - Registrazione e conservazione delle informazioni

1. Contenuto dell'obbligo

I professionisti e le società di revisione, negli stessi casi in cui sono tenuti ad identificare i clienti, provvedono a registrare e conservare nell'archivio unico di cui al paragrafo 3 le seguenti informazioni:

- (a) i dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del quale il cliente opera;
- (b) l'attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;
- (c) la data dell'avvenuta identificazione;
- (d) la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita, secondo le specifiche indicate nella tabella di cui all'allegato A al presente provvedimento;
- (e) il valore dell'oggetto della prestazione professionale, se conosciuto.

Per le prestazioni professionali consistenti nella tenuta della contabilità, di paghe e contributi, nella revisione contabile e nell'esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza è oggetto di registrazione solo il conferimento dell'incarico. Per tali incarichi e adempimenti, l'obbligo di registrazione e conservazione non si applica ai singoli movimenti contabili o alle singole operazioni in cui essi si esplicano.

Gli avvocati e i notai procedono alla registrazione delle prestazioni indicate nella tabella di cui all'allegato A.1 al presente provvedimento sia quando le eseguono in nome o per conto del cliente, sia allorché esse consistano in attività di assistenza nella loro progettazione e realizzazione.

2. Modalità

Quando il conferimento dell'incarico è compiuto congiuntamente da più clienti, gli obblighi di registrazione e conservazione dei dati devono essere assolti nei confronti di ciascuno di essi.

Qualora della prestazione professionale siano stati incaricati congiuntamente più professionisti, anche del medesimo studio, ciascuno deve procedere alla registrazione nel proprio archivio unico. Qualora si sia optato per l'archivio unico per l'associazione o società di professionisti come previsto al paragrafo 3, si effettua un'unica registrazione con l'indicazione di tutti i professionisti incaricati. La medesima disposizione si applica anche alle società di revisione.

I professionisti e le società di revisione devono procedere alla registrazione tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno dal compimento dell'identificazione. Per i dati di cui alle lettere d) ed e) del paragrafo precedente, il termine decorre dal momento nel quale si ha conoscenza, rispettivamente, della tipologia di prestazione professionale e del valore dell'oggetto della prestazione.

Nel caso in cui il professionista o la società di revisione debba eseguire una prestazione professionale per un soggetto del quale già dispone dei dati identificativi e delle altre informazioni da acquisire aggiornate, è sufficiente registrare nell'archivio unico solo le informazioni relative al nuovo incarico, entro il trentesimo giorno dal momento dell'accettazione dell'incarico.

Il libero professionista o la società di revisione, qualora vi sia necessità di modificare i dati identificativi e le altre informazioni contenute nell'archivio unico, vi procede entro trenta giorni dal momento in cui viene a conoscenza delle variazioni, seguendo le procedure di rettifica di cui all'allegato B e conservando evidenza dell'informazione precedente.

I dati e le informazioni devono essere conservati nell'archivio per dieci anni dalla conclusione della prestazione professionale.

3. Archivio unico

Le informazioni indicate nel paragrafo 1 della presente parte sono conservate in un archivio unico per ogni professionista o società di revisione. L'archivio unico è istituito appositamente per le finalità di cui al decreto, al regolamento e al presente provvedimento e tenuto secondo le disposizioni in essi contenute.

I professionisti che svolgano l'attività professionale in forma associata o societaria possono tenere l'archivio in forma accentrata nello studio o ufficio. E' fatta salva la facoltà per ogni componente l'associazione o la società di formare un proprio archivio.

L'obbligo di istituire l'archivio unico sussiste solo nel caso in cui ci siano informazioni da registrare e conservare.

4. Finalità dell'archivio unico

L'archivio unico è inteso ad assicurare la conservazione delle informazioni con modalità accentrate, standardizzate e uniformi. Esso è tenuto in modo ordinato, assicurando la trasparenza e la chiarezza delle informazioni, la facilità della consultazione, della ricerca e del trattamento dei dati.

Le registrazioni sono conservate secondo l'ordine cronologico delle prestazioni, in maniera da rendere possibile la loro ricostruzione storica.

Le informazioni relative ai dati identificativi della clientela ed alle prestazioni professionali richieste conservate nell'archivio unico sono utilizzate dai professionisti e dalle società di revisione anche per l'individuazione delle operazioni sospette da segnalare all'UIC.

Dette informazioni possono essere richieste dall'UIC per le necessità informative connesse alle proprie attività di approfondimento e analisi nei casi e nei modi previsti dalla legge.

5. Tenuta dell'archivio unico

L'archivio unico può essere tenuto a mezzo di strumenti informatici o in forma cartacea, secondo i criteri uniformi per la registrazione e la conservazione delle informazioni indicati nel presente provvedimento e nell'allegato B.

I liberi professionisti e le società di revisione, obbligati, in forza di altre disposizioni di legge o regolamentari, a tenere un registro della clientela, possono avvalersi dello stesso per assolvere agli obblighi di conservazione, purché tale registro contenga o venga completato con tutte le indicazioni richieste dal presente provvedimento.

6. Archivio unico informatico

L'archivio unico informatico deve essere tenuto secondo gli *standards* tecnici di cui all'allegato B. Esso deve consentire di individuare le operazioni frazionate di cui al paragrafo 1 della parte II.

I professionisti e le società di revisione possono affidare a terzi (ad esempio: altri professionisti o società di revisione, associazioni di categoria, centri di servizio) la tenuta e la gestione dell'archivio unico informatico, purché sia loro assicurato l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso. Resta ferma la responsabilità dei professionisti e delle società di revisione per il rispetto degli obblighi di conservazione e registrazione.

I terzi incaricati tengono gli archivi nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali ed in modo da assicurare la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun titolare del trattamento dei dati personali. Osservano, inoltre, tutte le misure necessarie per garantire la segretezza delle informazioni nei confronti del proprio personale incaricato.

7. Archivio unico cartaceo

L'archivio unico cartaceo consiste in un registro, numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del libero professionista o della società di revisione ovvero di un collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone.

L'archivio unico cartaceo deve essere tenuto in maniera ordinata e chiaramente leggibile, senza spazi bianchi e abrasioni.

Per le registrazioni nell'archivio unico cartaceo si osservano le procedure di cui all'allegato B.

PARTE IV - Rilevazione e segnalazione di operazioni sospette

1. Principi e norme applicabili

I professionisti e le società di revisione, nello svolgimento della propria attività, valutano le operazioni compiute o richieste dai clienti al fine di rilevare e segnalare all'UIC le operazioni sospette di riciclaggio.

L'obbligo di segnalazione non si applica ai professionisti in relazione alle informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

L'esenzione che precede si applica anche per i giudizi arbitrali o per la risoluzione di controversie innanzi a organismi di conciliazione previsti dalla legge.

Le esenzioni di cui ai capoversi precedenti non si applicano alle società di revisione.

La materia della segnalazione delle operazioni sospette è regolata dagli artt. 3 e 3-bis della legge anticiclaggio, dal regolamento e dal presente provvedimento.

2. Esclusione della responsabilità

Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge antiriciclaggio non costituiscono violazione di obblighi di segretezza e, se poste in essere in buona fede e per le finalità ivi previste, non comportano responsabilità di alcun tipo (civile, penale, amministrativa) per i liberi professionisti ovvero per i loro dipendenti o collaboratori.

Le disposizioni a garanzia del segnalante si estendono agli atti connessi alla segnalazione e all'attività di approfondimento. In particolare, nessuna responsabilità deriva dall'esecuzione dell'obbligo di sospendere le operazioni segnalate in ottemperanza di apposito provvedimento dell'UIC.

3. Valutazione dei rapporti con i clienti

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette, i professionisti si avvalgono delle informazioni fornite nel corso dell'identificazione e di quelle disponibili in virtù dell'attività professionale prestata.

Agli stessi fini i professionisti valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con i clienti, avendo riguardo alle operazioni compiute o richieste nello svolgimento dell'incarico. Essi individuano eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica, alle attività svolte e al profilo di rischio di riciclaggio.

Gli obblighi di cui al presente paragrafo non si applicano alle società di revisione.

3.1. Profilo di rischio di riciclaggio

Per "rischio" si intende l'esposizione a fenomeni di riciclaggio. La valutazione del profilo di rischio si basa sulla conoscenza dei clienti e tiene conto, in particolare, delle circostanze seguenti:

- a) aspetti oggettivi concernenti, in particolare, le caratteristiche delle attività svolte dai clienti, delle operazioni da essi compiute e degli strumenti utilizzati (ad esempio: interposizione di soggetti terzi; impiego di strumenti societari, associativi o fiduciari suscettibili di limitare la trasparenza della proprietà e della gestione; utilizzo di denaro contante o di strumenti al portatore);
- b) aspetti soggettivi concernenti, in particolare, le caratteristiche dei clienti (ad esempio: soggetti insediati in località caratterizzate da regimi fiscali o antiriciclaggio privilegiati, quali quelli individuati dal GAFI come non cooperativi; soggetti dei quali è noto il coinvolgimento in attività illecite).

4. Operazioni sospette. Nozione e rilevazione

E' sospetta l'operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca il professionista incaricato a ritenere, in base agli elementi disponibili, anche desumibili dall'archivio unico, e alle valutazioni svolte ai sensi dei paragrafi 3 e 3.1, che il denaro, i beni o le utilità oggetto dell'operazione possano provenire dai delitti previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale.

Nell'individuazione delle operazioni sospette deve aversi riguardo ai seguenti criteri generali:

- a) al coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in Paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero in Paesi indicati dal GAFI come non cooperativi;
- b) a operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato. I valori espressi in misura superiore al valore risultante applicando sistemi tabellari e coefficienti di moltiplicazione previsti dalla legge, non costituiscono in sé valori palesemente diversi da quelli di mercato;
- c) a operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate;
- d) all'esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati;
- e) al ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni;
- f) all'ingiustificata interposizione di soggetti terzi;
- g) all'ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura dell'operazione;
- h) al comportamento tenuto dai clienti, avuto riguardo tra l'altro alla reticenza nel fornire informazioni complete circa l'identità personale, la sede legale o amministrativa, l'identità degli esponenti aziendali, dei partecipanti al capitale o di altri soggetti interessati (quali mandanti, fiduciari, disponenti di trust), la questione per la quale si richiede l'intervento del professionista e le finalità perseguite ovvero l'indicazione di dati palesemente falsi.

In applicazione dei predetti criteri generali, nell'allegato C si indicano alcuni indicatori di anomalia cui occorre fare riferimento nella rilevazione delle operazioni sospette. Gli indicatori non costituiscono un riferimento esaustivo e di per sé sufficiente per l'individuazione delle operazioni da segnalare. In conseguenza:

- a) la ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori non costituisce di per sé motivo sufficiente per l'individuazione e segnalazione di operazioni sospette, per la quale è necessario valutare la rilevanza in concreto dei comportamenti della clientela;
- b) sono altresì significativi per la rilevazione ulteriori comportamenti che, sebbene diversi da quelli descritti negli indicatori, rivelino nondimeno in concreto profili di sospetto;
- c) l'accurato adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette implica la rilevazione di comportamenti che integrano più indicatori, specie se caratterizzati da particolare analiticità.

Le circostanze nelle quali l'identificazione non può essere effettuata o completata devono essere valutate per l'individuazione di operazioni sospette.

5. Procedura per la segnalazione

Il professionista incaricato di eseguire la prestazione professionale provvede personalmente ad eseguire la segnalazione di un'operazione sospetta. Qualora più professionisti assistano il cliente in forma congiunta, essi possono produrre una segnalazione congiunta all'UIC.

Per le società di revisione la procedura per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette si svolge normalmente in due fasi:

- a) il responsabile della revisione, che intrattiene rapporti con il cliente e partecipa al compimento della prestazione, rileva gli elementi di sospetto e ne informa immediatamente il titolare dell'attività o il legale rappresentante o un suo delegato;
- b) il titolare dell'attività o il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio unico, le trasmette all'UIC senza ritardo.

Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima del compimento dell'operazione oggetto della prestazione professionale, appena il professionista incaricato o il responsabile della revisione sia venuto a conoscenza degli elementi che fanno sospettare la provenienza del denaro, beni e utilità da un delitto non colposo.

6. Sospensione delle operazioni

L'UIC, anche su richiesta degli organismi investigativi competenti (Direzione Investigativa Antimafia e Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza), può sospendere le operazioni segnalate come sospette per un massimo di quarantotto ore, dandone immediata comunicazione agli stessi organismi, sempre che ciò non determini pregiudizi per le indagini e per l'adempimento da parte dei professionisti degli obblighi di legge.

Il provvedimento di sospensione viene comunicato immediatamente al segnalante. Il termine iniziale della sospensione decorre dalla ricezione del provvedimento dell'UIC.

7. Produzione e trasmissione della segnalazione

La segnalazione deve contenere dati e notizie sull'operazione nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi.

La segnalazione deve essere prodotta secondo lo schema illustrato nell'allegato D e compilato seguendo le istruzioni di cui all'allegato E. Tale schema si articola in:

- a) dati del segnalante;
- b) dati sul soggetto segnalato. Nel caso in cui il cliente operi per conto di una persona diversa, devono essere indicati anche i dati relativi a quest'ultima;
- c) informazioni sull'operazione oggetto di segnalazione;
- d) motivi del sospetto.

La segnalazione è trasmessa in forma cartacea a: Ufficio italiano dei cambi, Servizio Risorse Informatiche Approvvigionamenti e Servizi, Via delle Quattro Fontane n. 123, 00184 – Roma, con l'indicazione, accanto all'indirizzo, del codice PR AR94.

L'UIC si riserva di predisporre, sulla base dell'esperienza acquisita, gli strumenti necessari per la trasmissione in via informatica della segnalazione.

Ogni variazione delle informazioni relative al segnalante deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio.

I professionisti e le società di revisione possono preavvisare telefonicamente o via fax l'UIC, anche per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere.

8. Collaborazione nell'approfondimento e flussi informativi di ritorno

L'UIC può richiedere ai professionisti e alle società di revisione ogni informazione necessaria per la propria attività di approfondimento e analisi, in relazione a segnalazioni di operazioni sospette, a omesse segnalazioni e in ogni altro caso previsto dalla legge.

I professionisti trasmettono tempestivamente all'UIC le informazioni da questo richieste.

L'UIC effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni delle operazioni sospette, ivi compresi quelli relativi ad omesse segnalazioni di cui sia venuto a conoscenza in base alle informazioni e ai dati contenuti nei propri archivi.

L'UIC informa i professionisti e le società di revisione dell'esito delle segnalazioni nei casi di archiviazione, nei casi in cui le segnalazioni non hanno ulteriore corso alla luce degli accertamenti degli organismi investigativi e in ogni altro caso previsto dalla legge.

9. Riservatezza

Tutte le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette, in ordine sia al contenuto sia alla stessa effettuazione, sono soggette a un regime di rigorosa riservatezza in base alla legge.

E' vietato dare comunicazione delle segnalazioni al di fuori dei casi previsti dalla legge antiriciclaggio e dal presente provvedimento. Il divieto comprende anche ogni comunicazione nei confronti del soggetto segnalato.

La trasmissione di informazioni attinenti a segnalazioni di operazioni sospette è possibile esclusivamente nei confronti dell'UIC, in relazione all'attività di approfondimento, e degli organi investigativi competenti per l'accertamento dei fatti segnalati (Direzione Investigativa Antimafia, Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza). Restano fermi gli obblighi nei confronti dell'Autorità Giudiziaria.

Le società di revisione non indicano, nella segnalazione, l'identità del responsabile della revisione che ha effettuato la segnalazione stessa.

L'UIC trasmette senza indugio agli organi investigativi competenti le segnalazioni, corredate di una relazione tecnica, omettendo l'indicazione del nominativo del professionista che ha effettuato la segnalazione stessa. La segnalazione delle società di revisione è trasmessa così come pervenuta all'UIC.

In base alla legge antiriciclaggio, per le segnalazioni che ricevono un ulteriore corso in sede investigativa in caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli artt. 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità della persona che ha effettuato la segnalazione non è menzionata. L'identità di tali persone può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

I professionisti e le società di revisione adottano misure idonee a mantenere la massima riservatezza delle informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette all'interno della propria organizzazione.

PARTE V - Altri obblighi

1. Controlli interni

I professionisti e le società di revisione svolgono attività di controllo interno per la verifica del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Il controllo interno ha particolare riguardo alle procedure di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni, di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette.

I controlli devono essere svolti con continuità, anche su base periodica o con riguardo a casi specifici. L'estensione e la periodicità dei controlli sono commisurate anche alle dimensioni e all'articolazione della struttura organizzativa e dell'attività svolta.

2. Formazione

I liberi professionisti adottano le misure di formazione necessarie affinché anche i propri collaboratori siano in grado di adoperare le informazioni in proprio possesso per avere un'adeguata conoscenza della clientela ed evidenziare al libero professionista situazioni di sospetto.

La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia di antiriciclaggio.

Un supporto all'azione di formazione del personale e di diffusione della complessiva disciplina può essere fornito dagli ordini professionali, a livello sia nazionale che locale, attraverso iniziative volte ad approfondire la normativa, a studiarne le modalità di applicazione e a diffonderne la conoscenza in modo chiaro ed efficace.

Gli obblighi di formazione non si applicano alle società di revisione.

3. Disposizioni in materia di protezione dei dati e delle informazioni

I professionisti e le società di revisione osservano nel trattamento dei dati le previsioni applicabili del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali. Nel rilasciare ai clienti informativa idonea ad assolvere agli obblighi previsti dall'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, specificano altresì che il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa in materia antiriciclaggio.

PARTE VI - Disposizioni transitorie e finali

Come previsto dall'art. 13, comma 2, del regolamento, gli obblighi di identificazione e di acquisizione, registrazione e conservazione non si applicano in relazione all'attività professionale per la quale è stato conferito incarico dal cliente prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

Nel caso di rapporti tra cliente e professionista istituitisi con un incarico conferito prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento e ancora in essere dopo 12 mesi da tale data, il libero professionista provvederà entro quest'ultimo termine agli obblighi d'identificazione e conservazione.

Roma, 24 febbraio 2006

IL PRESIDENTE: DRAGHI

Allegati:

Allegato A: prestazioni oggetto di registrazione per i professionisti e le società di revisione

Allegato B: allegato tecnico per l'archivio unico

Allegato C: indicatori di anomalia

Allegato D: modulo per la segnalazione di operazioni ai sensi dell'art. 3 della legge 5 luglio 1991, n. 197

Allegato E: istruzioni per la compilazione del modulo per la segnalazione di operazioni ai sensi dell'art. 3 della legge 5 luglio 1991, n. 197

Prestazioni oggetto di registrazione per i professionisti e le società di revisione¹**A.1 Prestazioni oggetto di registrazione per gli avvocati ed i notai**

| |
|---|
| Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili |
| Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche |
| Qualsiasi altra operazione immobiliare |
| Gestione di denaro |
| Gestione di strumenti finanziari |
| Gestione di altri beni |
| Apertura/chiusura di conti bancari |
| Apertura/chiusura di libretti di deposito |
| Apertura/chiusura di conti di titoli |
| Gestione di conti bancari |
| Gestione di libretti di deposito |
| Gestione di conti di titoli |
| Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza |
| Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria |
| Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società |
| Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o all'amministrazione di società |
| Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe |
| Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe |

A.2 Prestazioni oggetto di registrazione per gli altri professionisti e le società di revisione

| |
|---|
| Accertamenti, ispezioni e controlli |
| Adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza dei lavoratori dipendenti e ogni altra funzione affine, connessa e conseguente |
| Amministrazione del personale dipendente e ogni altra funzione affine, connessa e conseguente |
| Amministrazione e liquidazione di aziende |
| Amministrazione e liquidazione di patrimoni |
| Amministrazione e liquidazione di singoli beni |
| Apertura/chiusura di conti bancari |
| Apertura/chiusura di conti di titoli |
| Apertura/chiusura di libretti di deposito |
| Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza |
| Assistenza e rappresentanza in materia tributaria |
| Assistenza in procedure concorsuali |
| Assistenza ai datori di lavoro in sede di visite ispettive o di accertamenti |
| Assistenza per richiesta finanziamenti |
| Assistenza societaria continuativa e generica |
| Assistenza tributaria |
| Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei <i>business plan</i> per l'accesso a finanziamenti pubblici |
| Certificazione di investimenti ambientali |
| Consulenza aziendale |

¹ L'elenco delle prestazioni tiene conto, oltre che delle indicazioni delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, anche dei regolamenti che disciplinano l'attività e le tariffe professionali dei soggetti destinatari del provvedimento.

| |
|--|
| Consulenza connessa a procedure contenziose |
| Consulenza contrattuale |
| Consulenza economico-finanziaria |
| Consulenza in tema di controllo aziendale |
| Consulenza in materia contributiva |
| Consulenza ed assistenza per la riduzione di sanzioni civili, penalità e similari |
| Consulenza tributaria |
| Consulenze tecniche, perizie e pareri motivati |
| Controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione |
| Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe |
| Custodia e conservazione di aziende |
| Custodia e conservazione di beni |
| Determinazioni dei costi di produzione nelle imprese industriali |
| Divisioni ed assegnazioni di patrimoni, compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione nei giudizi di graduazione |
| Elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari |
| Gestione di conti di titoli |
| Gestione di conti bancari |
| Gestione di altri beni |
| Gestione di denaro |
| Gestione di libretti di deposito |
| Gestione di posizioni previdenziali e assicurative |
| Gestione di strumenti finanziari |
| Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe |
| Ispezioni e revisioni amministrative e contabili |
| Monitoraggio e tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese |
| Operazioni di finanza straordinaria |
| Operazioni di vendita di beni mobili ed immobili nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, ex art. 2, comma 3, lett. e), decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, conv. in legge n. 14 maggio 2005 n. 80. |
| Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società |
| Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o all'amministrazione di società |
| ORGANIZZAZIONE E IMPIANTO DELLA CONTABILITÀ |
| ORGANIZZAZIONE CONTABILE |
| Tenuta paghe e contributi |
| Piani di contabilità per aziende |
| Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria |
| Qualsiasi altra operazione immobiliare |
| Rappresentanza tributaria |
| Redazione di bilanci |
| Redazione e asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati |
| Regolamenti e liquidazioni di avarie |
| Relazioni di stima di cui al codice civile |
| Revisione contabile |
| Rilascio di visti di conformità per studi di settore |
| Rilevazioni in materia contabile e amministrativa |
| Riordino della contabilità |

| |
|---|
| Studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotati |
| Tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro |
| Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche |
| Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili |
| Trasformazioni, scissioni e fusioni di società ed altri enti |
| Valutazione di aziende, rami d'azienda e patrimoni |
| Valutazione di singoli beni e diritti |
| Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili |
| Verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e d'ogni altro documento contabile delle imprese |
| Altro |

ALLEGATO TECNICO DELL'ARCHIVIO UNICO

1.1 Aspetti generali

Gli *standards* tecnici di seguito indicati riguardano principalmente i requisiti funzionali cui le procedure informatiche devono ispirarsi.

Sono stati pertanto individuati:

- 1) gli attributi richiesti obbligatoriamente nel registro per i vari tipi di registrazione;
- 2) la struttura e la codifica utilizzata per ogni attributo richiesto;
- 3) le modalità di rettifica delle registrazioni;
- 4) la struttura logica degli archivi e le relative modalità di alimentazione e gestione;
- 5) alcuni aspetti già implicitamente fissati dalla normativa:
 - tempi della registrazione;
 - durata;
 - modalità di alimentazione;
- 6) la modalità di registrazione delle operazioni considerate come frazionate;
- 7) le modalità di presentazione dei dati alle autorità interessate: visione di tutti gli attributi previsti dallo STANDARD, anche per le informazioni contenute in altri archivi (anagrafi, ecc.);
- 8) alcuni requisiti cui attenersi nella realizzazione delle funzioni di ricerca;
- 9) le modalità di documentazione del sistema informatico utilizzato.

Tenuto conto, infine, di quanto previsto dalla normativa in merito ai diversi tempi richiesti per la registrazione delle informazioni anagrafiche, nonché al riutilizzo delle stesse per i clienti già "registrati", si è optato per la registrazione separata (archivio o tavola a parte) dei dati riferiti ai diversi soggetti coinvolti.

1.2 Struttura "logica" dell'A.U.I.

Di seguito sono descritti tutti gli attributi (campi) da prevedere obbligatoriamente nel registro informatico. L'indicatore di presenza obbligatoria, facoltativa, condizionata sarà meglio precisato nelle successive spiegazioni fornite per ogni singolo attributo.

Nel registro informatico, oltre agli attributi richiesti obbligatoriamente, possono essere inseriti anche quelli necessari per la corretta gestione della procedura informatica, nonché quelli che ciascun professionista riterrà utili ai propri fini (individuazione delle responsabilità - soggetti che hanno materialmente aggiornato l'archivio, connessione con le preesistenti procedure informatiche, con l'archivio cartaceo (ad esempio, num. pratica, ecc.). Tali ulteriori attributi possono essere posti (in maniera documentata) in qualunque posizione della struttura degli archivi.

ARCHIVIO UNICO INFORMATICO

A DATI DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

| Codice | Descrizione dell'attributo | Obbl/Fac./Cond | Formato |
|--|--|----------------|-----------|
| IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE | | | |
| A01 | CODICE STUDIO PROFESSIONALE (obbligatorio solo se si utilizzano Centro Servizi) | C | X(11) |
| A02 | CODICE PROFESSIONISTA CHE HA ESEGUITO LA REGISTRAZIONE | C | XXXX X |
| A03 | IDENTIFICATIVO (PROGRESSIVO) REGISTRAZIONE | O | 9(7) |
| CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE | | | |
| A22 | FLAG TIPO REGISTRAZIONE (0=NORMALE;1=FRAZIONATA, 2=MULTIPLA – (prestaz. riconducibile a più clienti o più soggetti per conto dei quali ha agito il cliente o più professionisti) | O | X |
| A26 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE FORNITA | O | X(50) |
| DATI SUI SOGGETTI COINVOLTI | | | |
| CLIENTE | | | |
| D09 A | D09A.1 CODICE CLIENTE | O | X(6) |
| SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE IL CLIENTE AGISCE | | | |
| D09 B | D09B.1 CODICE SOGGETTO | C | X(6) |
| DATI SULLA REGISTRAZIONE | | | |
| A51 | DATA DI REGISTRAZIONE (AAAAMMGG) | O | X(8) |
| A54 | STATO DELLA REGISTRAZIONE | | |
| | A54.A CODICE STATO | O | X |
| | A54.B DATA DELLA RETTIFICA (AAAAMMGG) | C | X(8) |
| DATI SULL'IMPORTO | | | |
| B12 | DIVISA | C | XXX |
| B14 | IMPORTO IN EURO | C | 9(15) |

D ANAGRAFE DEI CLIENTI E DEI SOGGETTI PER CONTO DEI QUALI QUESTI HANNO AGITO

| Codice | Descrizione dell'attributo | Obbl/Fac./Cond | Formato |
|------------------------------------|---|----------------|-----------|
| IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE | | | |
| D01 | CODICE STUDIO PROFESSIONALE (obbligatorio solo se si utilizzano Centro Servizi) | C | X(11) |
| D02 | CODICE PROFESSIONISTA CHE HA ESEGUITO L'IDENTIFICAZIONE | C | XXXX X |
| D03 | TIPO DI IDENTIFICAZIONE | O | XX |
| D09 | CODICE (IDENTIFICATIVO) CLIENTE | O | X(6) |
| D10 | DATA DI IDENTIFICAZIONE (AAAAMMGG) | O | X(8) |
| COMPLETE GENERALITÀ | | | |

| | | | |
|-----|---|---|-------|
| D11 | COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE | O | X(70) |
| D12 | ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA | O | X(50) |
| D13 | PAESE ESTERO DI RESIDENZA (solo per i non residenti) | C | X(30) |
| D14 | COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA | | |
| | D14.B DESCRIZIONE IN CHIARO (anche per i non residenti) | O | X(30) |
| | D14.C PROVINCIA (solo per i residenti) | C | X(15) |
| D15 | DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO (anche per i non residenti) | O | X(35) |
| D16 | " " CAP DI RESIDENZA (solo per i residenti) | F | X(5) |
| D17 | CODICE FISCALE | C | X(16) |
| D18 | DATA DI NASCITA PERSONE. FISICHE (AAAAMMGG) | C | X(8) |
| D19 | COMUNE DI NASCITA PERSONE FISICHE | C | X(30) |
| | ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE (Persone fisiche) | | |
| D41 | TIPO DOCUMENTO PRESENTATO | C | XX |
| D42 | NUMERO " " | C | X(15) |
| D43 | DATA DI RILASCIO (AAAAMMGG) | C | X(8) |
| D44 | AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO | C | X(30) |
| D45 | SESSO (1=maschile, 2=femmiinile) | C | X |
| D54 | STATO DELLA ANAGRAFICA | | |
| | D54.A CODICE STATO | O | X |
| | D54.B DATA DELLA RETTIFICA (AAAAMMGG) | C | X(8) |

In assenza di informazione, oltre che valorizzati a NULL, gli attributi alfanumerici("X") possono essere riempiti con SPAZI e gli attributi numerici ("9") con ZERI.

Tutti gli attributi alfanumerici devono essere valorizzati con allineamento a sinistra ed eventuale completamento a spazi dei caratteri rimanenti; gli attributi numerici, viceversa, devono essere allineati a destra, ed eventualmente completati con zeri a sinistra per i bytes rimanenti.

Struttura della registrazione

La registrazione è concettualmente sottodivisa in due raggruppamenti informativi:

A DATI DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE, contenente tutte le informazioni riferite alla attività posta in essere;

D ANAGRAFE DEI SOGGETTI, contenente tutte le informazioni (generalità) richieste per i soggetti interessati dalle attività registrate nel raggruppamento A.

In sostanza per ogni nuovo cliente, ed eventuale soggetto per conto del quale questi opera, che inizi una attività soggetta a registrazione nell'archivio informatico, deve essere alimentato l'archivio "ANAGRAFE DEI SOGGETTI" sopra descritto entro la scadenza prevista dalla normativa. Successivamente (o contestualmente), comunque entro la diversa scadenza prevista, deve essere alimentato l'archivio "DATI DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE" con le informazioni sulla attività posta in essere ed i codici assegnati in anagrafe ai soggetti coinvolti. Nell'ipotesi in cui il nuovo soggetto sia già presente in anagrafe, ma con una informazione mancante (ad esempio, codice fiscale) o variata (attività lavorativa), si dovrà aggiornare la risultanza esistente con la nuova informazione e imputare correttamente gli attributi riguardanti le rettifiche (come descritto più avanti).

Qualora i soggetti coinvolti siano più dei due previsti dalla struttura dell'archivio "DATI DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE" (cliente che agisce per conto di più di un soggetto, ovvero attività posta in essere per incarico congiunto di più clienti o, infine, prestazione fornita congiuntamente da più professionisti che alimentano un unico archivio informatico) dovranno essere compilate più istanze dell'archivio *A*, con valori identici (anche per l'identificativo registrazione e per l'importo) salvo per gli attributi riferiti ai soggetti o ai professionisti, e inserire il valore "2" all'attributo A22 di tutte le istanze.

Salvo quanto sarà precisato successivamente, non si è inteso dare lo specifico tracciato degli archivi, ma solo l'elenco degli attributi informativi che DEVONO essere obbligatoriamente registrati; pertanto, fatte salve le funzionalità richieste, nulla è definito circa l'esatto tracciato degli archivi (posizione delle varie informazioni, presenza di ulteriori informazioni).

Limitatamente all'anagrafe dei soggetti, i liberi professionisti e le società di revisione che già alimentano in forza di altre disposizioni un registro dei clienti, possono omettere di alimentare la nuova anagrafe dei soggetti, purché tale registro comprenda, anche con una sua integrazione, tutte le informazioni previste dalla zona *D* (compreso il codice cliente). In tal caso anche per questo preesistente registro si applicherà l'obbligo di conservazione previsto dalla normativa (10 anni) e la necessità di disporre di funzioni di ricerca e visualizzazione.

1.3 Registrazione CLIENTI

Informazioni da registrare

Di seguito vengono specificati i valori da inserire in ciascun attributo in merito alla registrazione delle informazioni sui clienti e i soggetti (persone fisiche o giuridiche) per conto dei quali agiscono.

Identificativo informazione

Tale gruppo di informazioni serve ad individuare il professionista che ha eseguito l'identificazione e ad assegnare un codice ad ogni soggetto che si inserisce nell'archivio.

- D01) È un attributo che deve essere previsto e utilizzato obbligatoriamente solo nel caso in cui si utilizzi un centro servizi per la tenuta e gestione dell'archivio informatico. Tale attributo, da valorizzare differenzialmente per ogni studio professionale o società di professionisti o di revisione che si avvale del centro servizi (con valori "a piacere" ma distintivi come, ad esempio, la partita IVA), serve a consentire di individuare il sottoinsieme dell'archivio (in caso di archivio unico per più clienti) o lo specifico archivio relativo a un particolare professionista o studio professionale.
- D02) È un attributo che deve essere previsto e utilizzato solo in caso di attività professionale svolta in forma associata ovvero societaria (studi associati, società di professionisti o di revisione, ecc.). In tale caso in questo attributo deve essere specificato (ad esempio, tramite sigla) il professionista che ha eseguito la identificazione del cliente e/o l'acquisizione dei dati dell'eventuale soggetto per conto del quale questi ha agito.
- D03) È un attributo obbligatorio necessario per indicare le modalità di identificazione del soggetto. I valori previsti sono elencati nella specifica tabella.
- D09) È un attributo obbligatorio necessario per individuare univocamente ogni singolo soggetto inserito nell'anagrafe. Per tale informazione, che verrà riutilizzata per l'archivio

delle prestazioni professionali, può essere utilizzata qualsiasi stringa di caratteri, come, ad esempio, un progressivo.

D10) Deve contenere la data in cui è stata eseguita l'identificazione del soggetto.

Complete generalità

D11) Deve contenere il cognome e nome o la ragione sociale del soggetto. L'attributo D11 è sempre obbligatorio.

N.B. Per consentire che su tale attributo alfabetico possano essere eseguite delle ricerche, devono essere rispettate le seguenti regole:

- ogni parola componente l'attributo deve essere separata dalla successiva da un solo carattere a spazio;
- va utilizzata la sola configurazione "MAIUSCOLO";
- per apostrofi ed accenti deve essere utilizzato sempre lo stesso carattere;
- non devono essere lasciati spazi prima e dopo gli apostrofi;
- le persone fisiche devono essere indicate antepoendo il cognome (o i cognomi) al nome (o ai nomi);
- l'eventuale natura giuridica facente parte delle ragioni sociali deve essere posta alla fine della denominazione, utilizzando le sigle standard (SPA, SRL, SAS, SAPA, SNC, SDF, SS, ecc.) senza punti o spazi intermedi;
- vanno indicate le esatte ragioni sociali risultanti dai documenti, senza l'utilizzo di sigle od acronimi, ove questi non siano le effettive ragioni sociali;
- vanno evitate, ove possibile, abbreviazioni ed inserimenti di punteggiatura.

D12) Deve essere sempre presente e deve contenere una descrizione sintetica e univoca dell'attività lavorativa svolta dal soggetto (persone fisiche) o dell'attività/settore di interesse per le persone giuridiche.

D13) Va indicata la descrizione dell'eventuale paese estero di residenza del cliente o del soggetto per conto del quale questi ha operato. L'attributo deve essere valorizzato solo per soggetti "non residenti".

D14) Va indicato il comune di residenza del soggetto; D14 è un attributo obbligatorio, da indicare anche per soggetti non residenti.

- D14.B) Descrizione in chiaro del comune (sempre obbligatorio).

- D14.C) Descrizione della prov. di appartenenza del comune (va indicata in ogni caso e solo per soggetti residenti).

D15) Va indicato l'indirizzo dei soggetti; D15 è sempre obbligatorio, anche per soggetti non residenti.

- D16) Va indicato, se disponibile, il Codice di Avviamento Postale di residenza dei soli soggetti residenti in Italia.
- D17) Il codice fiscale deve essere indicato secondo quanto previsto dalla normativa.
- D18) Va indicata la data di nascita nella forma AAAAMMGG, in ogni caso e solo per le persone fisiche.
- D19) Va indicato in chiaro il comune di nascita, solo e obbligatoriamente per le persone fisiche.

Estremi del documento di identificativo

Le quattro informazioni sul documento di identificazione devono essere presenti o assenti contestualmente. Più in particolare, gli attributi devono essere presenti o assenti a seconda se l'identificazione sia riferita a persona fisica o a persona giuridica.

- D41) Il tipo di documento di identificazione deve essere indicato secondo quanto previsto dalla relativa tabella.
- D42) Va indicato, allineato a sinistra, il numero contenuto nel documento.
- D43) La data di rilascio deve essere indicata nella forma AAAAMMGG.
- D44) Deve essere indicato in chiaro l'autorità e la località di rilascio del documento (ad esempio, PREFETTURA DI ROMA).
- D45) Va indicato, obbligatoriamente, il codice con i valori 1=MASCHILE; 2=FEMMINILE.

Informazioni sullo stato dell'informazione

Gli attributi che seguono servono a consentire di apportare, nel tempo, rettifiche e integrazioni all'anagrafe. La modalità relativa è descritta in uno specifico capitolo.

D54.A) Gli specifici valori previsti per tale codice sono:

0 = registrazione in essere mai modificata;

1 = registrazione in essere sostitutiva di precedente registrazione;

2 = registrazione annullata (cancellata per rettifica);

3 = registrazione annullata (sostituita per rettifica).

D54.B) Deve essere indicata la data di esecuzione della rettifica (in caso di variazione, su entrambe le registrazioni *1* e*3*).

1.4 Registrazione dati della prestazione professionale

Informazioni da registrare

Di seguito vengono specificati i valori da inserire in ciascun attributo in merito alla registrazione dei dati della prestazione professionale.

Identificativo informazione

Tale gruppo di informazioni serve ad individuare il professionista che ha eseguito la prestazione e ad assegnare un valore univoco a ogni registrazione.

- A01) È un attributo che deve essere previsto e utilizzato obbligatoriamente solo nel caso in cui si utilizzi un centro servizi per la tenuta e gestione dell'archivio informatico. Tale attributo, da valorizzare differentemente per ogni studio professionale o società di professionisti o di revisione che si avvale del centro servizi (con valori "a piacere" ma distintivi come, ad esempio, la partita IVA), serve a consentire di individuare il sottoinsieme dell'archivio (in caso di archivio unico per più clienti) o lo specifico archivio relativo a uno specifico professionista o studio professionale.
- A02) È un attributo che deve essere previsto e utilizzato solo in caso di attività professionale svolta in forma associata ovvero societaria (studi associati, società di professionisti, società di revisione, ecc.). In tale caso in questo attributo deve essere specificato (ad esempio, tramite sigla) il libero professionista che ha eseguito la prestazione professionale (ad esempio, il responsabile della revisione) che si sta registrando. Qualora l'operazione sia stata svolta da più di un professionista (incarico multiplo), bisognerà eseguire più registrazioni (multiple) congiunte tra di loro (attributo A22 con valore 2), con tutti gli attributi con valori identici (anche per l'identificativo registrazione e per l'importo) eccetto per quello riferito al libero professionista.
- A03) Deve obbligatoriamente contenere il valore di identificazione della registrazione della prestazione professionale (chiave primaria); può essere anche un attributo composto (ad esempio, anno + progressivo); tale attributo identificativo consente inoltre di connettere le diverse istanze componenti le registrazioni "frazionate" o riferite a più clienti o più professionisti (multiple).

Caratteristiche della prestazione professionale

- A22) Indicare 0 per una normale registrazione; 1 se la attività svolta è stata inserita nel registro come componente un possibile frazionamento (vedi paragrafo specifico); 2 se la prestazione è parte di una registrazione multipla (attività riferibile a più clienti congiuntamente, o riguardante un cliente che agisce per conto di più soggetti, o svolta congiuntamente da più professionisti, ecc.).
- A26) Descrivere sinteticamente, ma evitando possibili fraintendimenti, la prestazione professionale fornita al cliente o al gruppo di clienti facendo riferimento, ove possibile, alla tabella *B* prevista dalla normativa.

Dati sui soggetti coinvolti

In questa zona sono riportate le informazioni necessarie a individuare i soggetti (clienti ed eventuali soggetti per conto dei quali questi hanno agito) coinvolti nell'attività professionale che si sta inserendo nel registro. A tale scopo, considerato che i dati identificativi di tali soggetti sono già stati inseriti nell'archivio anagrafico, in questa registrazione verranno riportati solo i codici identificativi già assegnati ai soggetti.

Come già accennato - qualora si stia eseguendo una registrazione per un incarico conferito congiuntamente da più clienti, o, viceversa, il cliente abbia agito per conto di più persone (ad esempio, società di persone, ecc.) - bisognerà eseguire più registrazioni congiunte tra di loro (attributo A22 con valore 2), con tutti gli attributi con valori identici (anche per l'identificativo registrazione e per l'importo) eccetto per quelli riferiti ai soggetti o al professionista.

D09A) L'attributo che segue serve a individuare il cliente (persona fisica) richiedente l'attività professionale che si sta registrando.

D09A.1) È un attributo obbligatorio, e - qualora si dovessero compilare, per una stessa attività svolta, più ricorrenze dell'archivio "prestazioni", perché i soggetti per conto dei quali il cliente ha agito sono più di uno - tale attributo sarà ripetuto su tutte le registrazioni (le varie registrazioni conterranno invece i codici di tutti i soggetti per conto dei quali ha agito all'attributo D09B). Viceversa, qualora l'operazione sia stata posta in essere per un gruppo congiunto di clienti, le successive registrazioni dovranno contenere ulteriori valori per tale attributo.

D09B) L'attributo che segue serve a individuare la persona, fisica o giuridica per conto del quale ha operato il cliente.

D09B.1) È un attributo facoltativo, nel senso che non deve essere indicato qualora il cliente agisca per proprio conto, ma diventa obbligatorio in presenza di soggetto per conto del quale il cliente ha agito.

Dati sulla registrazione

A51) Deve essere indicata la data in cui è stato eseguito l'inserimento nel registro informatico.

Gli attributi che seguono servono a consentire di apportare, nel tempo, rettifiche e integrazioni all'archivio informatico.

A54.A) Gli specifici valori previsti per tale codice sono:

0 = registrazione in essere mai modificata;

1 = registrazione in essere sostitutiva di precedente registrazione;

2 = registrazione annullata (cancellata per rettifica);

3 = registrazione annullata (sostituita per rettifica).

A54.B) Deve essere indicata la data di esecuzione della rettifica (in caso di variazione su entrambe le registrazioni *1* e *3*).

Dati sull'importo

Le informazioni relative all'importo devono essere presenti o assenti contestualmente, così come previsto dalla normativa.

- B12) Deve essere indicato, anche per l'euro, il codice della valuta dell'operazione, come da tabella allegata. Qualora la prestazione professionale sia eseguita con diverse valute, nella registrazione deve essere indicata la valuta preponderante (cioè quella con controvalore in euro di maggiore entità).
- B14) Va indicato se conosciuto il valore monetario globale della prestazione professionale espresso in unità di euro.

1.5 Rettifiche

Non è consentito rettificare le informazioni relative alle prestazioni professionali o alle anagrafiche già inserite nel registro; qualora si manifesti la necessità di annullare o modificare delle registrazioni, bisognerà agire come di seguito descritto. La rettifica è basata sugli attributi A54A (D54A) e A54B (D54B) e prevede l'inserimento nell'archivio informatico o in anagrafe di una nuova informazione, identica alla precedente in tutto salvo che per gli attributi variati, e gli attributi A54A (D54A) ed A54B (D54B) valorizzati in maniera tale da certificare lo stato delle informazioni (0, 1, 2, 3) e la data della rettifica.

Si ricorda che per alcune delle registrazioni sono presenti più istanze (frazionate, incarico congiunto di più clienti, prestazione svolta da più professionisti, ecc.). In tali casi le variazioni descritte nel seguito dovranno essere eseguite su tutte le istanze interessate dell'archivio.

Per quanto attiene all'anagrafe dei soggetti, che, si ricorda, è "puntata" tramite i codici soggetto dall'archivio delle prestazioni professionali, non è consentita la modifica dei codici soggetto e non è consentito l'annullamento di registrazioni riguardanti soggetti "puntati" da registrazioni di prestazioni professionali ancora in essere.

Annullamenti

Variazioni da apportare sulla vecchia registrazione (tutte le istanze):

- trasformazione (da *0* a *2*) del valore dell'attributo indicativo dello stato della registrazione (A54.A o D54a);
- inserimento della data di esecuzione dell'annullamento nell'attributo A54.B o D54B.

Modifiche

1 Variazioni da apportare sulla vecchia registrazione (tutte le istanze):

- trasformazione (da *0* a *3*) del valore dell'attributo indicativo dello stato della registrazione (A54.A o D54A);
- inserimento della data di esecuzione della variazione nell'attributo A54.B o D54B.

- 2 Nuova registrazione da inserire possibilmente in successione fisica alla precedente (per tutte le ricorrenze):
- valorizzazione degli attributi sulla base dei precedenti (compreso l'identificativo registrazione o identificativo del cliente) e delle modifiche da apportare;
 - valorizzazione a *1* dell'attributo A54.A o D54A;
 - inserimento della stessa data di esecuzione della variazione nell'attributo A54.B o D54A.

L'attributo A54.A (D54A), indicativo dello stato della registrazione, per tutte le registrazioni non annullate o sostituite deve essere valorizzato a *0*.

L'attributo A54.B (D54B), indicante la data di modifica o annullamento, per tutte le registrazioni non annullate, non sostituite, non sostitutive, deve essere valorizzato a NULL o spazi.

1.6 Struttura fisica degli archivi

A) ARCHIVI INFORMATICI

La struttura fisica dell'archivio "registro", nel rispetto delle standardizzazioni definite, è lasciata alla decisione dei singoli professionisti e delle società di revisione interessate. Devono essere comunque osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) Il registro informatico deve essere costituito da un unico archivio per ogni professionista. Gli studi associati e le società di professionisti e le società di revisione hanno la facoltà di predisporre e alimentare un unico archivio; in tale eventualità dovranno obbligatoriamente essere valorizzati anche gli attributi A02 e D02 con indicazione del professionista che ha eseguito l'identificazione o svolto la prestazione professionale. Le registrazioni relative alle prestazioni professionali e quelle relative alla anagrafe della clientela possono essere inserite su archivi logici e fisici distinti.

Qualora si utilizzi un centro servizi per la tenuta e gestione dell'archivio informatico può essere prevista la predisposizione di un unico archivio fisico, purché siano logicamente distinte e separabili le registrazioni relative a ciascuno studio professionale (attributi A01 e D01); tale tipo di soluzione, peraltro, deve farsi carico di adeguati criteri di riservatezza e sicurezza.

- 2) Gli attributi relativi ai dati delle prestazioni professionali (costituenti i sottoinsiemi *A* e *B*) devono essere contenuti fisicamente nello stesso archivio (stesso file, stessa tabella).
- 3) I dati relativi alla anagrafe dei soggetti (attributi *D*) possono essere parte di archivi anagrafici (informatici o cartacei) anche preesistenti; qualora si utilizzi tale opportunità, dovrà obbligatoriamente essere valorizzato (o "scritto") l'attributo di connessione *D09*; in tale ipotesi l'integrabilità di tale preesistente archivio con i dati delle prestazioni professionali dovrà essere prevista per tutti i 10 anni di durata delle registrazioni.

- 4) È consentito lo scarico su supporto magnetico o ottico diverso delle registrazioni meno recenti. Ciò peraltro non deve comportare un eccessivo aumento dei tempi di risposta, per tali dati, delle funzioni di visualizzazione e ricerca.
- 5) Lo scarico citato deve avvenire per data di registrazione. Per ogni scarico eseguito il professionista deve compilare un apposito registro cartaceo indicante il contenuto di ogni singolo supporto (periodo ricompreso e numero delle registrazioni).
- 6) È fatto carico al professionista di adottare i giusti criteri di sicurezza in materia di integrità logica e fisica dei dati, su tutti i supporti: doppie copie, attività di refreshing dei vecchi supporti (letture ed eventuali riproduzioni, ecc.). La disponibilità delle informazioni registrate deve essere accertata in maniera periodica e non al momento della richiesta da parte delle autorità abilitate.
- 7) È fatto carico al professionista di adottare i giusti criteri di sicurezza idonei al rispetto della riservatezza delle informazioni nominative, (anagrafe e prestazioni professionali) anche quelle riferite a soggetti diversi dalla clientela (ad esempio, protezione da accessi indesiderati, custodia protetta dei supporti, accesso controllato ai sistemi ed ogni altra modalità compatibile con le vigenti disposizioni in materia di riservatezza).

B) ARCHIVI CARTACEI

- 1) Come detto, i dati relativi alla anagrafe dei soggetti (attributi *D*) possono essere parte di archivi anagrafici cartacei anche preesistenti; qualora ci si avvalga di tale opportunità, dovrà obbligatoriamente essere inserito in tali archivi ("scritto") l'attributo di connessione *D09* (codice soggetto). In tale ipotesi l'integrabilità di tale archivio cartaceo preesistente con i dati delle prestazioni professionali dovrà essere prevista per tutti i 10 anni di durata delle registrazioni.
- 2) Anche l'archivio delle prestazioni professionali può essere tenuto tramite un registro cartaceo, nel rispetto di quanto già indicato al punto precedente e fermo restando il tempo di conservazione e l'integrabilità con l'archivio anagrafico,
- 3) Per entrambi gli archivi, qualora si utilizzi la soluzione del registro cartaceo, devono essere adottate soluzioni (ad esempio, dimensione della spaziatura) che consentano, nei casi di modifica ai dati da apportare successivamente alla registrazione, di evidenziare il contenuto delle informazioni prima e dopo la modifica e di esplicitare la data di esecuzione della modifica.
- 4) Con l'utilizzo di archivi cartacei dovranno essere date soluzioni di tipo organizzativo alle disposizioni riguardanti l'ordinamento, i criteri di ricerca e il controllo della riservatezza delle informazioni:

ORDINAMENTO

Le registrazioni relative alle prestazioni professionali dovranno essere poste in essere e conservate in ordine crescente di data di registrazione (attributo A51) e, nell'ambito, dell'identificativo registrazione mentre le registrazioni relative all'anagrafe dei clienti e degli altri soggetti dovranno essere eseguite e conservate in ordine crescente di codice cliente. Nei casi di utilizzo dell'anagrafe dei clienti cartacea il codice cliente dovrà quindi obbligatoriamente essere costituito da un progressivo crescente.

CRITERI DI RICERCA

La ricerca tramite archivi cartacei si presenta comunque in maniera problematica. Solo il pieno rispetto dei criteri di ordinamento potrà consentire, una volta saputo il periodo temporale di interesse, di raggiungere l'informazione ricercata senza uno scorrimento completo degli archivi, e dai codici soggetto risalire alle generalità. Comunque, una volta individuata l'informazione ricercata (quel soggetto, quella operazione) devono essere rese disponibili con soluzioni di natura organizzativa, tutte le informazioni previste dalla struttura logica degli archivi.

RISERVATEZZA

Anche con la soluzione cartacea, è fatto carico al professionista di adottare misure organizzative di sicurezza idonee al rispetto della riservatezza delle informazioni nominative (anagrafe e prestazioni professionali), anche quelle riferite a soggetti diversi dalla clientela (limitazioni all'utilizzo degli archivi cartacei, custodia protetta degli archivi, ecc.).

1.7 Codifiche degli attributi

Alcuni degli attributi richiesti devono essere valorizzati secondo quanto previsto da specifiche tabelle; di seguito vengono richiamati gli attributi interessati e vengono descritte le modalità di riempimento o le tabelle dei valori possibili.

Codice Studio Professionale

Come già accennato, tale informazione deve essere utilizzata solo se ci si avvale di un centro servizi per la gestione dell'archivio informatico. L'informazione serve solo per identificare l'archivio o il sottoinsieme delle registrazioni di competenza di uno specifico studio professionale o professionista. Allo scopo può essere utilizzato qualsiasi insieme di caratteri numerici o alfabetici idoneo ad una suddivisione univoca (come il codice fiscale o la partita IVA) delle registrazioni.

Codice Professionista

Anche questo attributo, in presenza di professionista che alimenta un registro informatico riguardante identificazioni e attività svolte solo da se stesso, non è obbligatoriamente richiesto. Viceversa, in caso di attività professionale svolta in forma associata o societaria, qualora si volesse gestire un unico registro, si dovrà inserire in questo attributo l'informazione di individuazione (ad esempio, sigla) del professionista responsabile della identificazione dei soggetti o che ha prestato l'attività professionale.

Codice Cliente

E' un codice che deve essere attribuito obbligatoriamente a ciascun soggetto (persona fisica o giuridica) censito (identificato) nell'archivio anagrafico. Al riguardo può essere utilizzato qualsiasi valore univoco, come, ad esempio, un progressivo. Il valore di questo attributo consente, riportato nell'archivio delle prestazioni professionali, di individuare a quali soggetti la prestazione professionale faccia riferimento e di conoscerne tutte le generalità.

Codice Stato della registrazione

È un attributo che serve a stabilire, in entrambi gli archivi, la situazione dell'informazione registrata, e quindi consente di apportare variazioni o annullamenti secondo le modalità descritte al paragrafo riguardante le RETTIFICHE. Gli specifici valori previsti per tale codice sono:

- 0 = registrazione in essere mai modificata (all'immissione di una nuova registrazione di cliente o prestazione professionale);
- 1 = registrazione in essere sostitutiva di precedente registrazione (nella riga sostitutiva);
- 2 = registrazione annullata (nella riga cancellata per annullamento);
- 3 = registrazione annullata per variazione (nella riga sostituita).

Codice Tipo di identificazione

È un attributo utilizzato per descrivere le modalità di identificazione dei soggetti presenti nell'archivio anagrafico. I valori previsti sono i seguenti:

- 0 = identificazione non effettuata;
- A = eseguita direttamente dal libero professionista o da un suo collaboratore;
- B = eseguita tramite atti pubblici, scritture private autenticate, documenti recanti la firma digitale;
- C = eseguita tramite dichiarazione dell'autorità consolare italiana;
- D = eseguita tramite attestazione di altro professionista;
- E = eseguita tramite idonea attestazione di intermediari abilitati, enti creditizi o finanziari CEE, banche di paesi "GAFI";
- F = eseguita tramite le ulteriori modalità indicate dall'UIC.

Tipo del documento presentato

Per certificare il tipo del documento utilizzato ai fini della identificazione dei soggetti i valori da utilizzare sono i seguenti:

- 01 = Carta di identità;
- 02 = Patente di guida;
- 03 = Passaporto;
- 04 = Porto d'armi;
- 05 = Tessera postale;
- 06 = Altro.

Codice divisa

Deve contenere, anche per l'euro, il codice della valuta della attività svolta come da tabella seguente.

CODICE SWIFT DESCRIZIONE

| | | |
|----|-----|------------------------|
| 1 | USD | DOLLARO USA |
| 2 | GBP | STERLINA GRAN BRETAGNA |
| 3 | CHF | FRANCO SVIZZERA |
| 7 | DKK | CORONA DANIMARCA |
| 8 | NOK | CORONA NORVEGIA |
| 9 | SEK | CORONA SVEZIA |
| 10 | TRL | LIRA TURCHIA |
| 12 | CAD | DOLLARO CANADA |
| 22 | KES | SCCELLINO KENIA |
| 26 | PKR | RUPIA PAKISTAN |
| 29 | CLP | PESO CILE |
| 31 | INR | RUPIA INDIA |
| 32 | LBP | LIRA LIBANO |
| 33 | MTL | LIRA MALTA |
| 35 | VEB | BOLIVAR VENEZUELA |
| 36 | SYP | LIRA SIRIA |
| 40 | COP | PESO COLOMBIA |
| 43 | XAF | FRANCO CFA |
| 44 | GIP | STERLINA GIBILTERRA |
| 46 | CYP | LIRA CIPRO |
| 47 | ALL | LEK ALBANIA |
| 51 | ZWD | DOLLARO ZIMBABWE |
| 53 | UYU | PESO URUGUAY |
| 55 | MYR | RINGGIT MALESIA |
| 57 | IRR | RIAL IRAN |
| 58 | LKR | RUPIA SRI LANKA |
| 62 | ISK | CORONA ISLANDA |
| 65 | SOS | SCCELLINO SOMALIA |
| 66 | PHP | PESO FILIPPINE |
| 67 | CUP | PESO CUBA |
| 68 | ETB | BIRR ETIOPIA |
| 69 | LYD | DINARO LIBIA |
| 70 | EGP | LIRA EGITTO |
| 71 | JPY | YEN GIAPPONE |
| 73 | THB | BAHT THAILANDIA |
| 74 | BOB | BOLIVIANO BOLIVIA |
| 75 | SAR | RIAL ARABIA SAUDITA |
| 77 | CRC | COLON COSTARICA |
| 78 | GTQ | QUETZAL GUATEMALA |
| 79 | SDD | DINARO SUDAN |
| 80 | TND | DINARO TUNISIA |
| 81 | NGN | NAIRA NIGERIA |
| 82 | ZAR | RAND SUD AFRICA |
| 83 | DJF | FRANCO GIBUTI |
| 84 | MAD | DIRHAM MAROCCO |
| 87 | AOA | KWANZA ANGOLA |
| 89 | JOD | DINARO GIORDANIA |
| 93 | IQD | DINARO IRAK |

| | | |
|-----|-----|--------------------------------|
| 101 | PYG | GUARANI' PARAGUAY |
| 102 | KWD | DINARO KUWAIT |
| 103 | HKD | DOLLARO HONG KONG |
| 105 | XPF | FRANCO CFP (COM. FINANZ. PACIF |
| 106 | DZD | DINARO ALGERIA |
| 107 | MMK | KYAT MYANMAR |
| 109 | AUD | DOLLARO AUSTRALIA |
| 111 | GHC | CEDI GHANA |
| 113 | NZD | DOLLARO NUOVA ZELANDA |
| 115 | AFN | AFGANI AFGANISTAN |
| 116 | DOP | PESO REPUBBLICA DOMINICANA |
| 117 | SVC | COLON EL SALVADOR |
| 118 | HNL | LEMPIRA HONDURAS |
| 119 | KRW | WON COREA DEL SUD |
| 120 | NIO | CORDOBA ORO |
| 122 | YER | RIAL YEMEN |
| 123 | IDR | RUPIA INDONESIA |
| 124 | SGD | DOLLARO SINGAPORE |
| 125 | TZS | SCCELLINO TANZANIA |
| 126 | UGX | SCCELLINO UGANDA |
| 127 | ZMK | KWACHA ZAMBIA |
| 129 | GNF | FRANCO GUINEA |
| 130 | MGF | FRANCO MADAGASCAR |
| 131 | ROL | LEU ROMANIA |
| 132 | ANG | FIORINO ANTILLE OLANDESI |
| 133 | MZM | METICAL MOZAMBICO |
| 135 | BSD | DOLLARO BAHAMA |
| 136 | BHD | DINARO BAHREIN |
| 137 | XCD | DOLLARO CARAIBI DELL'EST |
| 138 | BMD | DOLLARO BERMUDE |
| 139 | BND | DOLLARO BRUNEI |
| 140 | BIF | FRANCO BURUNDI |
| 141 | KHR | RIEL KAMPUCHEA |
| 142 | JMD | DOLLARO GIAMAICA |
| 143 | TWD | DOLLARO TAIWAN |
| 144 | CNY | RENMIMBI (YUAN) CINA |
| 145 | VND | DONG VIETNAM |
| 146 | FKP | STERLINA FALKLAND |
| 147 | FJD | DOLLARO FIJI |
| 149 | GYD | DOLLARO GUYANA |
| 151 | HTG | GOURDE HAITI |
| 152 | BZD | DOLLARO BELIZE |
| 153 | HUF | FORINT UNGHERIA |
| 154 | LAK | KIP LAOS |
| 155 | LRD | DOLLARO LIBERIA |
| 156 | MOP | PATACA MACAO |
| 157 | MWK | KWACHA MALAWI |
| 158 | MVR | RUPIA MALDIVE |
| 160 | MNT | TUGRIK MONGOLIA |
| 161 | NPR | RUPIA NEPAL |
| 162 | PAB | BALBOA PANAMA |
| 163 | RWF | FRANCO RUANDA |
| 164 | WST | TALA SAMOA OCCIDENTALI |
| 165 | SLL | LEONE SIERRA LEONE |
| 166 | TTD | DOLLARO TRINIDAD E TOBAGO |
| 167 | TOP | PAANGA TONGA |

| | | |
|-----|-----|--------------------------------|
| 170 | MUR | RUPIA MAURITIUS |
| 171 | BWP | PULA BOTSWANA |
| 172 | LSL | LOTI LESOTHO |
| 173 | SZL | LILANGENI NGWANE |
| 174 | BDT | TAKA BANGLA DESH |
| 180 | BTN | NGULTRUM BHUTAN |
| 181 | CVE | ESCUDO CAPO VERDE |
| 182 | KPW | WON COREA DEL NORD |
| 184 | OMR | RIAL OMAN |
| 185 | SCR | RUPIA SEYCHELLES |
| 187 | AED | DIRHAN EMIRATI ARABI UNITI |
| 188 | XDR | DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO * |
| 189 | QAR | RIYAL QATAR |
| 190 | PGK | KINA PAPUA NUOVA GUINEA |
| 191 | STD | DOBRA SAO TOME |
| 193 | GMD | DALASI GAMBIA |
| 195 | BBD | DOLLARO BARBADOS |
| 196 | MRO | OUGUJYA MAURITANIA |
| 201 | PEN | NUEVO SOL PERU' |
| 203 | ILS | NUOVO SHEKEL ISRAELE |
| 205 | KYD | DOLLARO ISOLE CAYMAN |
| 206 | SBD | DOLLARO ISOLE SALOMONE |
| 207 | SHP | STERLINA S.ELENA |
| 208 | VUV | VATU VANUATU |
| 209 | XOF | FRANCO CFA (BCEAO) |
| 210 | KMF | FRANCO ISOLE COMORE |
| 211 | AWG | FIORINO ARUBA |
| 215 | SIT | TALLERO SLOVENIA |
| 216 | ARS | PESO ARGENTINA |
| 218 | EEK | CORONA ESTONIA |
| 219 | LVL | LITAS LETTONIA |
| 221 | LTL | LITAS LITUANIA |
| 222 | MXN | NUOVO PESO MESSICO |
| 223 | CZK | CORONA REPUBBLICA CECA |
| 224 | SKK | CORONA REPUBBLICA SLOVACCA |
| 225 | KGS | SOM KIRGHIZISTAN |
| 228 | TMM | MANAT TURKMENISTAN |
| 229 | HRK | KUNA CROAZIA |
| 230 | GEL | LARI GEORGIA |
| 231 | KZT | TENGE KAZAKISTAN |
| 232 | UZS | SUM UZBEKISTAN |
| 234 | BRL | REAL BRASILE |
| 235 | MDL | LEU MOLDAVIA |
| 236 | MKD | DINARO MACEDONIA |
| 237 | PLN | ZLOTY POLONIA |
| 238 | AZM | MANAT AZERBAIGIAN |
| 240 | BAM | CONVERTIBLE MARKS BOSNIA ERZEG |
| 241 | UAH | HRYVNIA UCRAINA |
| 242 | EUR | EURO UNIONE ECON. E MONETARIA |
| 243 | ERN | NAKFA ERITREA |
| 244 | RUB | RUBLO RUSSIA (NUOVO) |
| 246 | AMD | DRAM ARMENIA |
| 252 | NAD | DOLLARO NAMIBIA |
| 261 | CDF | FRANCO REPUBBLICA DEMOCRATICA |
| 262 | BGN | LEV BULGARIA |
| 263 | BYR | RUBLO BIELORUSSIA |

| | | |
|-----|-----|----------------------------|
| 264 | TJS | SOMONI TAGIKISTAN |
| 265 | CSD | DINARO SERBIA E MONTENEGRO |
| 266 | SRD | DOLLARO SURINAME |
| 267 | TRY | LIRA TURCHIA (NUOVA) |
| 268 | MGA | FRANCO MADAGASCAR (NEW) |
| 270 | RON | LEU ROMANIA |

Descrizione Paese

L'attributo, da valorizzare solo per i soggetti non residenti in alternativa alla provincia, deve contenere uno dei seguenti valori:

ABU DHABI
 AFGHANISTAN
 AJMAN
 ALBANIA
 ALGERIA
 AMERICAN SAMOA
 ANDORRA
 ANGOLA
 ANGUILLA
 ANTIGUA E BARBUDA
 ANTILLE OLANDESI
 ARABIA SAUDITA
 ARGENTINA
 ARMENIA
 ARUBA
 ASCENSION
 AUSTRALIA
 AUSTRIA
 AZERBAIGIAN
 AZZORRE, ISOLE
 BAHAMA
 BAHREIN
 BANGLADESH
 BARBADOS
 BELGIO
 BELIZE
 BENIN
 BERMUDA
 BHUTAN
 BIELORUSSIA
 BOLIVIA
 BOSNIA ERZEGOVINA
 BOTSWANA
 BOUVET ISLAND
 BRASILE
 BRUNEI
 BULGARIA
 BURKINA FASO
 BURUNDI
 CAMBOGIA
 CAMERUN
 CAMPIONE D'ITALIA

CANADA
CANARIE, ISOLE
CAPO VERDE
CAROLINE, ISOLE
CAYMAN ISLANDS
CECA, REPUBBLICA
CENTROAFRICANA REP.
CEUTA
CHAFARINAS
CHAGOS, ISOLE
CHRISTMAS ISLAND
CIAD
CILE
CINA REP.POP.
CIPRO
CITTA' DEL VATICANO
CLIPPERTON
COCOS (KEELING) ISLANDS
COLOMBIA
COMORE, ISOLE
CONGO
CONGO, REPUBBLICA DEMOCRATICA
COOK, ISOLE
COREA DEL NORD
COREA DEL SUD
COSTA D'AVORIO
COSTARICA
CROAZIA
CUBA
DANIMARCA
DESSTA
DOMINICA
DOMINICANA REP.
DUBAI
ECUADOR
EGITTO
ERITREA
ESTONIA
ETIOPIA
FAER OER, ISOLE
FALKLAND, ISOLE
FIJI, ISOLE
FILIPPINE
FINLANDIA
FRANCIA
FUJAYRAH
GABON
GAMBIA
GEORGIA
GERMANIA
GHANA
GIAMAICA
GIAPPONE
GIBILTERRA
GIBUTI
GIORDANIA

GOUGH
GRECIA
GRENADA
GROENLANDIA
GUADALUPA
GUAM
GUATEMALA
GUAYANA FRANCESE
GUERNSEY
GUINEA
GUINEA BISSAU
GUINEA EQUATORIALE
GUYANA
HAITI
HEARD E MCDONALD ISLANDS
HONDURAS
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
IRAN
IRAQ
IRLANDA
ISLANDA
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO
ISRAELE
ITALIA
JERSEY
KAZAKISTAN
KENYA
KIRGHIZISTAN
KIRIBATI
KUWAIT
LAOS
LESOTHO
LETTONIA
LIBANO
LIBERIA
LIBIA
LIECHTENSTEIN
LITUANIA
LUSSEMBURGO
MACAO
MACEDONIA
MADAGASCAR
MADEIRA
MALAWI
MALAYSIA
MALDIVE
MALI
MALTA
MAN, ISOLA
MARIANNE SETTENTRIONALI, ISOLE
MAROCCO
MARSHALL, ISOLE
MARTINICA
MAURITANIA

MAURIZIO, ISOLA
MAYOTTE
MELILLA
MESSICO
MICRONESIA, STATI FEDERATI
MIDWAY, ISLANDS
MOLDAVIA
MONGOLIA
MONTSERRAT
MOZAMBICO
MYANMAR
NAMIBIA
NAURU
NEPAL
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
NIUE
NORFOLK ISLAND
NORVEGIA
NUOVA CALEDONIA
NUOVA ZELANDA
OMAN
PAESI BASSI
PAKISTAN
PALAU
PALESTINA, TERRITORI AUTONOMI DI
PANAMA
PANAMA - ZONA DEL CANALE
PAPUA - NUOVA GUINEA
PARAGUAY
PENON DE ALHUCEMAS
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA
PERU'
PITCAIRN
POLINESIA FRANCESE
POLONIA
PORTOGALLO
PORTORICO
PRINCIPATO DI MONACO
QATAR
RAS EL KHAIMAH
REGNO UNITO
REUNION
ROMANIA
RUSSIA
RWANDA
SAHARA OCCIDENTALE
SAINT LUCIA
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE
SALOMONE, ISOLE
SALVADOR
SAMOA
SAN MARINO
SANTELENA
SAO TOME E PRINCIPE

SENEGAL
SERBIA AND MONTENEGRO
SEYCHELLES
SHARJAH
SIERRA LEONE
SINGAPORE
SIRIA
SLOVACCA, REPUBBLICA
SLOVENIA
SOMALIA
SOUTH GEORGIA E SOUTH SANDWICH
SPAGNA
SRI LANKA
ST PIERRE E MIQUELON
ST. KITTS E NEVIS
ST. VINCENT E GRENADINE
STATI UNITI D'AMERICA
SUDAFRICANA REP.
SUDAN
SURINAME
SVALBARD E JAN MAYEN ISLANDS
SVEZIA
SVIZZERA
SWAZILAND
TAGIKISTAN
TAIWAN
TANZANIA
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE
TERRITORIO BRITANNICO OCEANO
INDIANO
THAILANDIA
TIMOR LESTE
TOGO
TOKELAU
TONGA
TRINIDAD E TOBAGO
TRISTAN DA CUNHA
TUNISIA
TURCHIA
TURKMENISTAN
TURKS E CAICOS
TUVALU'
UCRAINA
UGANDA
UMM AL QAIWAIN
UNGHERIA
URUGUAY
UZBEKISTAN
VANUATU
VENEZUELA
VERGINI AMERICANE, ISOLE
VERGINI BRITANNICHE, ISOLE
VIETNAM
WAKE, ISLAND
WALLIS E FUTUNA

YEMEN
ZAMBIA
ZIMBABWE
ALTRO PAESE

1.8 Chiave di identificazione

Per chiave di identificazione si intende l'attributo, contenuto nel registro, che consente l'identificazione **UNIVOCA** di ogni prestazione o anagrafica registrata; tale funzione viene svolta dall'attributo ***A03*** descritto nel tracciato per l'archivio delle prestazioni professionali e ***D09*** per l'archivio anagrafico, eventualmente in congiunzione (per le rettifiche) con gli attributi A54.A/B (D54A/B) (stato della registrazione e data di intervento). In merito al contenuto dell'attributo A03, ogni professionista è lasciato libero di decidere secondo le proprie esigenze; al suo interno deve essere in ogni caso previsto un progressivo crescente.

1.9 Ordinamento

Per quanto attiene all'ordinamento delle informazioni, devono essere disciplinati due diversi aspetti:

- 1) ordinamento dei due archivi (dati recenti);
- 2) ordinamento dei dati "storici" scaricati su altri supporti;

In merito al primo punto si prescrive quanto segue:

- qualora il professionista faccia uso di DBMS che consentono l'accesso rapido alle informazioni per diverse chiavi di ricerca, non è richiesto nessun preciso ordinamento fisico delle registrazioni;
- i professionisti e le società di revisione che registrano prestazioni professionali e anagrafiche su archivi sequenziali devono conservare tali dati in ordine crescente di data di registrazione (attributi rispettivamente A51 e D10) e di identificativo di registrazione (A03 e D09) oppure predisporre una funzione elaborativa che, per la semplice visualizzazione, ne realizzi una versione ordinata per i citati attributi.

Per quanto attiene al secondo punto, si precisa che lo scarico su altri supporti magnetici o ottici delle registrazioni meno recenti deve avvenire secondo le seguenti modalità:

- i criteri di stralcio devono basarsi sulla DATA DI REGISTRAZIONE (A51 o D10);
- i supporti magnetici prodotti devono contenere TUTTE le prestazioni professionali e le anagrafiche REGISTRATE in un preciso intervallo temporale;
- il riferimento agli intervalli temporali contenuti in ciascun supporto, unitamente all'indicazione della quantità di registrazioni scaricate, deve essere contenuto in un apposito registro, cartaceo o informatico, da tenersi a cura del professionista o del centro servizi;
- all'interno di ogni supporto le registrazioni devono essere ordinate per data e identificativo registrazione.

1.10 Chiavi e funzioni di ricerca

Per chiavi di ricerca si intendono i singoli attributi, o la combinazione di attributi, mediante i quali le funzioni di "ricerca" riescono ad evidenziare il voluto sottoinsieme delle registrazioni presenti nell'archivio registro.

Per quanto riguarda le funzioni di ricerca si precisa quanto segue:

- le ricerche devono poter essere eseguite per tutti gli attributi previsti negli *standards*;
- potranno essere richieste informazioni su un soggetto, indipendentemente dal ruolo da questi esercitato nelle diverse operazioni (cliente o soggetto per conto del quale il cliente ha operato). Al riguardo si può accettare che il risultato venga raggiunto con due diverse ricerche;
- le ricerche interesseranno quasi sempre entrambi gli archivi; ad esempio, si potrebbe partire dalla ricerca della presenza di un soggetto nell'archivio anagrafico (mediante il nome, o la data di nascita, ecc.) e poi, ricavato il codice identificativo (D09), ricercare nel registro delle prestazioni professionali (tramite D09A e D09B) le attività in cui il soggetto è stato coinvolto, e, al limite, tornare all'archivio anagrafico per conoscere le generalità degli altri soggetti coinvolti. All'opposto, si potrebbe partire dalla ricerca di una particolare prestazione professionale (ad esempio, tramite la data, il tipo di attività, ecc.), e poi, ottenuti i codici dei soggetti coinvolti (D09A e D09B), passare all'archivio anagrafico per conoscerne le generalità;
- riguardo al sistema di ricerca si ricorda che per alcune delle prestazioni professionali (casi di frazionamento, conferimento congiunto di più clienti, molteplicità dei soggetti per conto dei quali si è agito) l'operazione è descritta da più di una istanza dell'archivio;
- le funzioni di ricerca devono attivarsi sia sui dati "recenti" sia sui dati scaricati su altri supporti magnetici o ottici, e devono agire su tutti gli attributi previsti nella struttura logica;
- una volta raggiunta l'informazione ricercata devono essere rese disponibili, con soluzioni di natura tecnica o organizzativa, tutte le informazioni previste dalla struttura logica degli archivi, anche se materialmente memorizzate in archivi preesistenti o contenute in supporti cartacei.

1.11 Modalità di acquisizione e durata delle registrazioni

Modalità di alimentazione

Il registro informatico può essere alimentato con le seguenti modalità:

- con transazioni interattive di inserimento (digitazione a terminale o P.C.);
- mediante elaborazioni periodiche, dai dati di archivi di "evidenza" o provvisori (ad esempio, per le frazionate);
- mediante elaborazioni periodiche, dai dati acquisiti per preesistenti procedure.

Non è consentito l'inserimento nell'archivio "registro" di informazioni incomplete, o per le quali non è stata ancora decisa la registrazione. Per tali necessità possono essere utilizzati archivi identici a quello del registro, anche connessi "logicamente", ma fisicamente distinti.

Tempi

Le informazioni anagrafiche devono essere inserite nell'archivio anagrafico entro 30 giorni dalla data di identificazione del cliente; i dati delle prestazioni professionali devono essere inseriti nel relativo registro entro 30 giorni dalla data in cui se ne ha conoscenza. La registrazione può essere cancellata dal registro informatico (archivi dei dati recenti o "storici") al trascorrere di 10 anni dalla data di registrazione (prestazioni professionali); per l'archivio anagrafico la cancellazione è subordinata alla avvenuta cancellazione di tutte le prestazioni professionali in cui il soggetto è coinvolto.

1.12 Gestione delle operazioni frazionate

Non sono previsti specifici STANDARDS INFORMATICI per eventuali archivi di controllo dei casi di frazionamento; la possibile gestione informatica di tali archivi è totalmente demandata ai professionisti e alle società di revisione interessate. Per quanto riguarda, invece, l'inserimento in archivio di operazioni frazionate, che concettualmente sono una unica operazione, ogni gruppo di frazionate dovrà essere registrato utilizzando lo stesso valore per l'IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE (A03) e valorizzando a *1* il Flag A22.

1.13 Documentazione del sistema informatico

Ogni professionista dovrà detenere una sintetica documentazione delle procedure informatiche utilizzate; questa dovrà riguardare in particolare:

- le modalità di alimentazione degli archivi, di scarico dei dati più vecchi e di cancellazione delle evidenze dal registro;
- le modalità di esecuzione delle funzioni di ricerca;
- la struttura dei due archivi, indicante anche le modalità di assegnazione dell'identificativo registrazione e dell'identificativo cliente;
- l'eventuale sistema di supporto al controllo dei casi di frazionamento.

Qualora il professionista faccia uso di un pacchetto applicativo prodotto da altri, siano essi altri professionisti o società di revisione o case di software, l'obbligo di conservare la parte più analitica della suddetta documentazione ricade su questi ultimi.

INDICATORI DI ANOMALIA

Al fine di agevolare l'attività di valutazione del professionista in ordine agli eventuali profili di sospetto delle operazioni oggetto dell'incarico professionale si forniscono di seguito alcuni indicatori esemplificativi di anomalia, la cui elencazione non è esaustiva anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni finanziarie. Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori, alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici che costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore a cui si riferiscono.

Il professionista può avvalersi di tali indicatori, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, in presenza dei quali, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, deve formulare una valutazione sulla natura dell'operazione.

La casistica deve essere intesa come strumento operativo da utilizzare per le verifiche, tenendo presente che l'assenza dei profili di anomalia suggeriti nel presente provvedimento può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. A tale proposito si richiamano le disposizioni di cui alla parte IV, paragrafi 1, 3 e 4 del provvedimento.

Nella segnalazione occorre evidenziare le anomalie avendo riguardo al contesto nel quale l'operazione è compiuta o richiesta e a tutte le informazioni disponibili. Le ragioni del sospetto devono essere illustrate e spiegate con accuratezza nella segnalazione, senza limitarsi al riferimento a uno o più indicatori.

Costituiscono indicatori della natura sospetta dell'operazione:

1. Indicatori di anomalia connessi al comportamento del cliente:

1.1 Il cliente si rifiuta o si mostra ingiustificatamente riluttante a fornire le informazioni occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni professionali, a dichiarare l'attività esercitata, a presentare documentazione contabile o di altro genere, a segnalare i rapporti intrattenuti con altri professionisti, a fornire ogni altra informazione che, in circostanze normali, viene acquisita nello svolgimento della prestazione professionale.

- Il cliente rifiuta di o solleva obiezioni a fornire al professionista il numero del conto sul quale il pagamento è stato o sarà addebitato.

1.2 Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da manifestare l'intento di occultare informazioni essenziali, soprattutto se riguardanti i soggetti beneficiari della prestazione.

- Il cliente usa documenti identificativi che sembrano essere contraffatti.
- Il cliente fornisce informazioni palesemente false.

1.3 Il cliente ripetutamente cambia professionisti in un arco breve di tempo senza che i professionisti siano in grado di trovare una spiegazione adeguata per questo comportamento.

1.4 Il cliente chiede di modificare condizioni e modalità di svolgimento della prestazione quando la configurazione originariamente prospettata implichi forme di identificazione o registrazione oppure supplementi di istruttoria da parte del professionista.

- Il cliente rifiuta di o solleva obiezioni a pagare il prezzo di vendita con bonifico o assegno bancario anche se la somma è superiore a € 12.500.

1.5 Il cliente ricorre ai servizi di un prestanome senza plausibili giustificazioni.

1.6 Clienti non residenti conferiscono procure a soggetti non residenti ovvero i clienti conferiscono procure a soggetti non legati da rapporti di carattere personale o professionale o imprenditoriale idonei a giustificare tale conferimento.

2. Indicatori di anomalia connessi al profilo economico-patrimoniale del cliente:

2.1 I clienti, in assenza di plausibili giustificazioni, richiedono lo svolgimento di prestazioni relative ad operazioni palesemente non abituali e/o non giustificate rispetto all'esercizio normale della loro professione o attività.

2.2 I clienti impiegano disponibilità che non appaiono coerenti con l'attività svolta dagli stessi o comunque non sono in alcun modo giustificate.

2.3 I clienti ricorrono a frequenti operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in imprese, non giustificate dal proprio profilo economico-patrimoniale o dalla propria professione o attività.

2.4 Le imprese clienti, pur detenendo un capitale sociale di importo ridotto, acquisiscono a diverso titolo la disponibilità di beni, anche di lusso, di elevato valore, soprattutto con uso di denaro contante.

3. Indicatori di anomalia relativi alla dislocazione territoriale delle controparti delle operazioni oggetto delle prestazioni:

3.1 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni che coinvolgono controparti insediate in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) come non cooperativi, e che non siano giustificate dall'attività economica del cliente o da altre circostanze.

- Operazioni inerenti la costituzione ed il trasferimento di diritti reali su immobili, effettuati nei predetti paesi.
- Operazioni di conferimento per la costituzione o l'aumento di capitale – soprattutto se effettuate in contanti e per importi consistenti – di società dislocate nei predetti paesi esteri.
- Operazioni di costituzione di trust o strutture societarie nei predetti paesi.
- Utilizzazione come soci di società costituite in regime di trust nei predetti paesi.
- Operazioni di trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o azioni, o su altri strumenti finanziari che danno diritto di acquisire tali partecipazioni o diritti, qualora venga interposto un soggetto estero con chiare finalità di dissimulazione.

3.2 I clienti richiedono di effettuare sul conto del professionista operazioni di ricezione/trasferimento di fondi da parte/a favore di controparti dislocate in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal GAFI come non cooperativi.

3.3 Ricerca di finanziamenti sulla base di garanzie, anche rappresentate da titoli o certificati, attestanti l'esistenza di cospicui depositi presso banche estere, specie se tali depositi o finanziamenti sono intrattenuti presso o erogati da soggetti insediati in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal GAFI come non cooperativi, in assenza di adeguate ragioni giustificatrici.

4. Indicatori di anomalia relativi a tutte le categorie di operazioni:

4.1 Il cliente intende regolare i pagamenti con una somma notevole di denaro in contanti.

4.2 Il cliente intende effettuare operazioni mediante l'impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura dell'operazione, non giustificate dall'attività svolta o da altre circostanze.

4.3 Il cliente intende effettuare operazioni a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato.

4.4 Il cliente ricorre sistematicamente a tecniche di frazionamento delle operazioni non giustificate dall'attività svolta o da altre circostanze.

4.5 L'operazione appare del tutto incongrua rispetto alle finalità dichiarate dal cliente.

- Il cliente richiede una consulenza per l'organizzazione di operazioni di finanza strutturata sui mercati internazionali per esigenze legate ad un'attività commerciale con l'estero di dimensioni evidentemente contenute.

5. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni immobiliari:

5.1 Le prestazioni professionali riguardano investimenti in beni immobili effettuati da soggetti del tutto privi di adeguato profilo economico-imprenditoriale o da cittadini stranieri non aventi alcun collegamento con lo Stato.

5.2 I clienti ricorrono ripetutamente alla conclusione di contratti a favore di terzo, di contratti per persona da nominare o ad intestazioni fiduciarie, aventi ad oggetto diritti su beni immobili, senza alcuna plausibile motivazione.

5.3 Il cliente intende comprare un bene immobile con una somma notevole di denaro in contanti.

6. Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi:

6.1 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni di natura societaria palesemente rivolte a perseguire finalità di dissimulazione o di ostacolo all'identificazione della effettiva titolarità e della provenienza delle disponibilità finanziarie coinvolte.

- Costituzione e impiego di trust, soprattutto nel caso in cui si applichi una normativa propria di ordinamenti caratterizzati da principi e regole non in linea con le disposizioni antiriciclaggio italiane, in assenza di adeguate ragioni giustificatrici.
- Costituzione di strutture di gruppo particolarmente complesse e articolate, anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla collocazione all'estero di una o più società.

- Definizione di sindacati di voto o di blocco, preordinati ad esercitare controllo o influenza significativa sull'attività della società.

6.2 I clienti intendono costituire società con capitale in denaro nelle quali figurano come soci persone non imputabili sul piano penale, senza plausibili giustificazioni, ad eccezione delle imprese familiari.

6.3 I clienti intendono costituire tre o più società nello stesso giorno o più di tre società nel periodo di un mese, quando almeno uno dei soci di tali società sia la stessa persona fisica o giuridica, e concorrano una o più delle seguenti circostanze:

- nessuno dei soci e degli amministratori sia residente nel luogo della sede,
- si tratti di soci o amministratori non conosciuti e residenti in luoghi diversi,
- concorrano altri fattori che rendano sospetta l'operazione.

6.4 I clienti intendono effettuare frequenti operazioni di acquisizione e cessione di imprese o di aziende, palesemente non giustificate dalla natura dell'attività svolta o dalle caratteristiche economiche del cliente.

6.5 I clienti intendono costituire ovvero utilizzare una o più società prestanome o comunque interposta, in assenza di plausibili motivazioni.

6.7 I clienti intendono costituire o acquistare una società avente oggetto sociale di difficile identificazione, o senza relazione con quello che sembra essere l'esercizio normale delle attività condotte dal cliente.

6.8 I clienti intendono effettuare conferimenti in società o altri enti con modalità tali da risultare palesemente incoerenti con il loro profilo economico o con le finalità della società o dell'ente conferitario.

6.9 Le prestazioni professionali richieste riguardano il conferimento di incarichi di responsabilità in società o enti a persone sprovviste delle necessarie capacità, palesemente preordinato a disgiungere l'attività decisionale dalla titolarità delle cariche (ad esempio, impiegati senza specifica qualificazione, disoccupati, persone senza particolari titoli di studio o professionali, immigrati di recente entrata, persone prive di domicilio conosciuto o con domicilio meramente formale, residenti in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal GAFI come non cooperativi).

7 Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e di sollecitazione del pubblico risparmio:

7.1 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni contabili aventi l'evidente finalità di occultare disponibilità di diversa natura o provenienza (ad esempio: attraverso la sopravvalutazione o la sottovalutazione di poste o cespiti).

7.2 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni di appello al pubblico risparmio (sollecitazione all'investimento, mediante offerte pubbliche di vendita di prodotti finanziari; sollecitazione al disinvestimento, mediante offerte pubbliche di acquisto o di scambio di prodotti finanziari) effettuate con modalità che risultino chiaramente volte all'elusione delle disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nei relativi

provvedimenti di attuazione, ovvero al trasferimento o alla sostituzione di prodotti finanziari o di disponibilità in essi rappresentate di provenienza illecita.

7.3 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni di emissione di valori mobiliari che, palesemente prive di ragioni giustificatrici, appaiono incoerenti con le caratteristiche dell'emittente e con le esigenze di approvvigionamento di mezzi finanziari, ovvero effettuate con modalità tali da manifestare intenti elusivi delle disposizioni contenute nell'articolo 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e nei relativi provvedimenti di attuazione. Tra le circostanze da valutare è compresa la destinazione degli strumenti emessi all'acquisto o alla sottoscrizione da parte di un unico soggetto.

8 Indicatori di anomalia relativi all'utilizzo di conti ovvero di altri rapporti continuativi:

8.1 I professionisti, in ragione delle prestazioni professionali richieste, vengono a conoscenza di modalità di utilizzo di conti o di altri rapporti continuativi da parte del cliente non usuali o non giustificate in ragione della normale attività del cliente o di altre circostanze.

- Il cliente compie successive operazioni di apertura e chiusura di conti in paesi esteri e di altri rapporti continuativi senza che ciò appaia giustificato alla luce di obiettive esigenze o dall'attività svolta.
- Il cliente compie operazioni caratterizzate da un ricorso ingiustificato all'impiego di denaro contante o a tecniche di pagamento mediante compensazione o da elementi quali domiciliazione dell'agente presso terzi, presenza di caselle postali o di indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale.
- Il cliente richiede l'apertura di più conti o rapporti in Paesi esteri senza una giustificazione plausibile.
- Il cliente utilizza conti di soggetti terzi, in particolare di società o enti, per l'impiego o la dissimulazione di disponibilità personali, ovvero utilizza conti personali per l'impiego o la dissimulazione di disponibilità di terzi, in particolare di società o enti.
- Il cliente utilizza cassette di sicurezza che, in assenza di obiettive ragioni giustificatrici, appare volto ad assicurare l'occultamento delle disponibilità custodite.

8.2 Il professionista è incaricato di effettuare depositi di denaro, beni o titoli, con istruzione da parte del depositante di impiegarli per fini insoliti o non usuali rispetto alla normale attività del cliente.

**SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 5
LUGLIO 1991, N. 197**

QUADRO A
INFORMAZIONI GENERALI SULLA SEGNALAZIONE

INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO DELLA SEGNALAZIONE

1. Tipo di segnalazione (iniziale/sostitutiva)
2. Numero identificativo della segnalazione
3. Data della segnalazione
4. Data di invio della segnalazione
5. Numero segnalanti

QUADRO B
INFORMAZIONI GENERALI SUL SEGNALANTE

SOGGETTO PREPOSTO A FORNIRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SEGNALAZIONE

1. N. di telefono
2. N. di fax
3. Indirizzo di posta elettronica

DATI ANAGRAFICI DEL SEGNALANTE

4. Tipo del soggetto segnalante
5. Descrizione del soggetto segnalante
6. Codice fiscale del soggetto segnalante
7. Codice identificativo del soggetto segnalante
8. Cognome
9. Nome
10. Comune di nascita
11. Provincia
12. Stato
13. Data di nascita
14. Sesso
15. Indirizzo del domicilio professionale principale
16. Comune del domicilio professionale principale
17. Provincia

-

QUADRO C
OPERAZIONE OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

INFORMAZIONI INERENTI L'OPERAZIONE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

1. Descrizione dell'operazione
2. Descrizione dei motivi del sospetto

QUADRO D
INFORMAZIONI SULLA PERSONA FISICA CUI L'OPERAZIONE VA RIFERITA

DATI IDENTIFICATIVI

1. Cognome
2. Nome
3. Comune di nascita/Stato estero
4. Provincia
5. Data di nascita
6. Sesso
7. Natura giuridica
8. Codice fiscale

RESIDENZA

9. Indirizzo
10. CAP
11. Comune/Stato estero
12. Provincia

QUADRO E
INFORMAZIONI SUL SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA CUI
L'OPERAZIONE VA RIFERITA

DATI IDENTIFICATIVI

1. Denominazione
2. Natura giuridica
3. Sigla
4. Data di costituzione
5. Codice fiscale
6. Partita IVA

SEDE LEGALE

7. Comune/Stato estero
8. Provincia

LEGALE RAPPRESENTANTE

9. Cognome
10. Nome
11. Comune/Stato estero di nascita
12. Provincia
13. Data di nascita
14. Sesso
15. Indirizzo di residenza
16. Comune/Stato estero di residenza
17. Provincia
18. Codice fiscale

QUADRO F

PERSONA FISICA CHE HA OPERATO PER CONTO DEL SOGGETTO CUI VA RIFERITA L'OPERAZIONE

DATI IDENTIFICATIVI

1. Cognome
2. Nome
3. Comune/Stato estero di nascita
4. Provincia
5. Data di nascita
6. Sesso
7. Codice fiscale
8. Tipo legame

RESIDENZA

9. Indirizzo
10. CAP
11. Comune/Stato estero
12. Provincia

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO PER LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1991, N. 197

1. Contenuto della segnalazione

Lo schema di segnalazione, di cui all'allegato D al provvedimento, si articola in:

- informazioni generali sulla segnalazione (quadro A);
- informazioni generali sul segnalante (quadro B);
- operazione oggetto di segnalazione (quadro C);
- informazioni sulla persona fisica cui l'operazione va riferita (quadro D);
- informazioni sul soggetto diverso da persona fisica cui l'operazione va riferita (quadro E);
- persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui va riferita l'operazione (quadro F).

2. Quadro A: Informazioni generali sulla segnalazione

2.1 Informazioni di riferimento della segnalazione

1. Nel campo TIPO SEGNALAZIONE si fornisce l'indicazione sulla natura iniziale o sostitutiva della segnalazione. Per segnalazione sostitutiva, per la quale si rinvia al paragrafo 7, si intende la segnalazione prodotta quando, in relazione ad una medesima operazione sospetta, si renda necessaria una rettifica dei dati già contenuti in una segnalazione iniziale.

Tale campo deve essere valorizzato con "0" nel caso di segnalazione iniziale; con "1" nel caso di segnalazione sostitutiva di una precedentemente inviata.

2. Il campo NUMERO IDENTIFICATIVO DELLA SEGNALAZIONE deve essere valorizzato con un numero progressivo univoco nell'ambito dell'anno per ciascun segnalante. Per le segnalazioni sostitutive, il numero identificativo deve essere lo stesso già assegnato alla segnalazione cui la rettifica si riferisce.

3. Nel campo DATA DELLA SEGNALAZIONE deve essere indicata la data in cui viene prodotta per la prima volta la segnalazione. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).

Le eventuali segnalazioni sostitutive (campo TIPO SEGNALAZIONE contenente il valore "1") devono riportare la data della prima segnalazione cui la sostitutiva si riferisce.

4. Il campo DATA DI INVIO DELLA SEGNALAZIONE deve riportare la data relativa all'inoltro della segnalazione. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa). Per le segnalazioni iniziali, tale data coincide con quella indicata nel campo DATA DELLA SEGNALAZIONE. Per le segnalazioni sostitutive, invece, tale data sarà successiva alla data di invio della segnalazione iniziale cui si riferisce.

5. Il campo NUMERO SEGNALANTI, nel quale si fornisce l'indicazione sul numero di soggetti che effettuano congiuntamente la segnalazione, deve essere valorizzato con "1" nel caso di segnalazione individuale, con il numero dei soggetti segnalanti nel caso di segnalazione congiunta.

3. Quadro B: Informazioni generali sul segnalante

3.1 Soggetto preposto a fornire informazioni relative alla segnalazione

1. 2. e 3. Si richiede di indicare nei campi compresi in tale quadro i recapiti della persona da contattare per ogni eventuale comunicazione. Le informazioni richieste concernono il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

3.2 Dati anagrafici del segnalante

4. Il campo TIPO DEL SOGGETTO SEGNALANTE deve indicare il tipo di soggetto secondo la codifica di cui all'allegata tabella 1 (tabella codici soggetto segnalante).

5. Il campo DESCRIZIONE DEL SOGGETTO SEGNALANTE deve indicare "in chiaro" la tipologia di soggetto segnalante (ad esempio, avvocato).

6. Il campo CODICE FISCALE DEL SOGGETTO SEGNALANTE deve contenere il codice fiscale alfanumerico a 16 cifre del soggetto segnalante.

7. Il campo CODICE IDENTIFICATIVO DEL SOGGETTO SEGNALANTE deve contenere il numero di iscrizione all'albo di appartenenza.

8. Nel campo COGNOME deve essere indicato il cognome della persona fisica che effettua la segnalazione.

9. Il campo NOME deve riportare il nome della persona fisica che effettua la segnalazione.

10. Nel campo COMUNE DI NASCITA deve essere indicato il comune di nascita del soggetto segnalante.

11. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune di nascita.

12. Nel campo STATO deve essere indicato lo Stato di nascita del soggetto segnalante.

13. Il campo DATA DI NASCITA deve contenere la data di nascita del soggetto segnalante e deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).

14. Il campo SESSO deve riportare l'indicazione del sesso del soggetto segnalante, secondo la seguente codifica: "M" = maschile, "F" = femminile.

15. Il campo INDIRIZZO DEL DOMICILIO PROFESSIONALE PRINCIPALE è riferito alla via e al numero civico del domicilio professionale principale.

16. Il campo COMUNE DEL DOMICILIO PROFESSIONALE PRINCIPALE deve contenere la descrizione del comune del domicilio professionale principale del segnalante.

17. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune del domicilio professionale principale del segnalante.

4. Quadro C: Operazione oggetto di segnalazione

4.1 Informazioni inerenti l'operazione oggetto della prestazione

In questo quadro deve essere descritta per esteso, distintamente e dettagliatamente, l'operazione oggetto della prestazione o delle prestazioni nonché devono essere illustrati i motivi del sospetto. I relativi campi possono essere ampliati secondo la quantità e la tipologia delle informazioni da comunicare all'UIC.

1. Nel campo DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE devono essere indicate le caratteristiche in concreto assunte dall'operazione oggetto della prestazione professionale. Si fa riferimento, in particolare:

- al luogo e alla data di esecuzione dell'operazione;
- alle caratteristiche dell'operazione e ai soggetti coinvolti;
- all'importo dell'operazione.

Ai soggetti segnalanti viene richiesto di fornire notizie circa eventuali altri rapporti di cui siano oggettivamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale, sulla base, ad esempio, di documentazioni o dichiarazioni rese dal soggetto interessato.

Le informazioni dovranno essere completate con i seguenti elementi, se presenti:

- collegamento con segnalazioni precedenti;
- collegamento con altre segnalazioni oggetto di contemporaneo invio.

2. Nel campo DESCRIZIONE DEI MOTIVI DEL SOSPETTO, fermo restando che la determinazione dell'esistenza e del grado del sospetto ricorrente nell'operazione è rimessa alla valutazione del soggetto segnalante, occorre indicare tutti gli elementi che descrivono i motivi del sospetto, come illustrati nei paragrafi 1, 3 e 4 della parte IV del provvedimento e nel relativo allegato C (indicatori di anomalia).

In particolare, è opportuno indicare l'attività esercitata dal soggetto segnalato e il suo profilo economico evidenziando tutte le informazioni circa le attività a lui anche indirettamente riconducibili (per esempio, esercitate attraverso prestanome) che concorrono a giustificare i motivi del sospetto.

5. Quadri D e E: informazioni sul soggetto cui l'operazione va riferita

Nei quadri D e E devono essere riportate le informazioni sul soggetto cui l'operazione va riferita, vale a dire colui il quale, eventualmente diverso dall'esecutore materiale dell'operazione, è l'effettivo titolare degli interessi sottesi allo svolgimento dell'operazione.

Se il soggetto segnalato è una persona fisica o una ditta individuale occorre compilare il quadro D, evidenziando per la ditta individuale la relativa natura giuridica nel campo n. 7; se è un soggetto diverso da persona fisica occorre compilare il quadro E. Nel caso in cui l'operazione vada riferita sia ad una persona fisica sia ad una persona diversa da quella fisica, occorrerà compilare contemporaneamente il quadro D e il quadro E.

Nel caso in cui l'operazione vada riferita a più persone fisiche, occorrerà replicare e compilare il quadro D tante volte quante sono le persone cui il sospetto viene riferito. Nel caso in cui l'operazione vada riferita a più persone diverse da quelle fisiche, occorrerà replicare e compilare il quadro E tante volte quante sono le persone cui il sospetto viene riferito.

5.1 Quadro D: Informazioni sulla persona fisica cui l'operazione va riferita

In relazione alla persona fisica cui l'operazione va riferita si richiedono informazioni circa i relativi dati identificativi e la residenza.

5.1.1. Dati identificativi

1. Nel campo COGNOME deve essere indicato il cognome della persona fisica o del titolare della ditta individuale cui l'operazione deve essere riferita.

2. Il campo NOME deve riportare il nome della persona fisica o del titolare della ditta individuale cui l'operazione va riferita.
3. Nel campo COMUNE DI NASCITA/STATO ESTERO deve essere indicato il comune ovvero, in caso di persona non nata in Italia, lo Stato estero di nascita del soggetto segnalato.
4. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune di nascita.
5. Il campo DATA DI NASCITA deve contenere la data di nascita del soggetto. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).
6. Il campo SESSO deve riportare l'indicazione del sesso del soggetto, secondo la seguente codifica: "M" = maschile, "F" = femminile.
7. Il campo NATURA GIURIDICA deve recare il valore "DI" nel caso in cui il soggetto cui l'operazione si riferisce sia una ditta individuale. Deve essere lasciato in bianco negli altri casi (persona fisica).
8. Nel campo CODICE FISCALE deve essere indicato il codice fiscale del soggetto. Per i soggetti residenti in Italia esso è costituito da sedici caratteri alfanumerici, mentre per i non residenti, se non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO".

5.1.2 Residenza

9. Nel campo INDIRIZZO devono essere indicati la via e il numero civico della località di residenza del soggetto. Per i soggetti non residenti in Italia, l'indirizzo deve comprendere anche il nome della città estera di residenza.
10. Nel campo CAP deve essere indicato il codice di avviamento postale della località di residenza del soggetto.
11. Nel campo COMUNE/STATO ESTERO deve essere riportata l'indicazione del comune ovvero dello Stato estero di residenza anagrafica del soggetto.
12. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune di residenza.

5.2 Quadro E: Informazioni sul soggetto diverso da persona fisica cui l'operazione va riferita

Tale quadro deve contenere le informazioni relative al soggetto cui l'operazione va riferita, nel caso in cui si tratti di soggetto diverso da persona fisica e da ditta individuale.

5.2.1 Dati identificativi

1. Il campo DENOMINAZIONE deve riportare l'esatta ragione sociale del soggetto segnalato così come risultante dall'atto costitutivo, senza l'utilizzo di sigle o acronimi, a meno che essi non costituiscano le effettive ragioni sociali.
2. Nel campo NATURA GIURIDICA deve essere indicata la natura giuridica assunta dal soggetto segnalato, utilizzando le codifiche di cui all'allegata tabella 2, senza punti o spazi intermedi.

3. Nel campo SIGLA deve essere indicata la sigla (acronimo) del soggetto, ove presente nell'atto costitutivo.
4. Nel campo DATA DI COSTITUZIONE deve essere indicata, ove disponibile, la data di costituzione del soggetto. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).
5. Il campo CODICE FISCALE deve contenere l'indicazione del codice fiscale del soggetto. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche esso è composto da 11 caratteri numerici allineati a sinistra. Per i soggetti non residenti, se non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO".
6. Nel campo PARTITA IVA deve essere indicato il numero di partita IVA del soggetto segnalato.

5.2.2 Sede legale

7. Nel campo COMUNE/STATO ESTERO deve essere indicata in chiaro la città italiana ovvero, nel caso di soggetto non avente sede in Italia, lo Stato estero ove è allocata la sede legale.
8. Il campo PROVINCIA deve contenere la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune ove il soggetto ha la sede legale.

5.2.3 Legale rappresentante

9. Il campo COGNOME deve riportare il cognome del legale rappresentante del soggetto cui l'operazione segnalata deve essere riferita.
10. Il campo NOME deve riportare il nome del legale rappresentante del soggetto al quale l'operazione segnalata deve essere riferita.
11. Nel campo COMUNE/STATO ESTERO DI NASCITA deve essere indicato in chiaro il comune ovvero lo Stato estero di nascita del legale rappresentante.
12. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune di nascita.
13. Il campo DATA DI NASCITA deve contenere la data di nascita del legale rappresentante. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).
14. Il campo SESSO deve indicare il sesso del legale rappresentante, secondo la seguente codifica: "M" = maschile, "F" = femminile.
15. Nel campo INDIRIZZO DI RESIDENZA devono essere riportati la via e il numero civico di residenza del legale rappresentante. Per i soggetti non residenti in Italia, l'indirizzo deve comprendere anche la denominazione della città estera.
16. Il campo COMUNE /STATO ESTERO DI RESIDENZA deve contenere la descrizione in chiaro del comune ovvero dello Stato estero, se il legale rappresentante non è residente in Italia.
17. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune di residenza.
18. Nel campo CODICE FISCALE deve essere indicato il codice fiscale (sedici caratteri alfanumerici) del legale rappresentante. Per i soggetti non residenti, se non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO".

6. Quadro F: Informazioni sulla persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui va riferita l'operazione

Il presente quadro deve contenere informazioni relative alla persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui l'operazione è riferita. Si fa presente che nel caso di persona fisica operante per conto proprio, il quadro F non deve essere compilato.

6.1 Dati identificativi

1. Il campo COGNOME deve contenere il cognome della persona fisica che ha effettuato per conto di terzi l'operazione oggetto di segnalazione.
2. Nel campo NOME deve essere riportato il nome della persona fisica che ha effettuato per conto di terzi l'operazione oggetto di segnalazione.
3. Nel campo COMUNE/STATO ESTERO DI NASCITA deve essere indicato il comune ovvero, in caso di persona non nata in Italia, lo Stato estero di nascita del soggetto segnalato.
4. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune di nascita.
5. Il campo DATA DI NASCITA deve contenere la data di nascita del soggetto.
6. Il campo SESSO deve riportare l'indicazione del sesso del soggetto, secondo la seguente codifica: "M" = maschile, "F" = femminile.
7. Nel campo CODICE FISCALE deve essere indicato il codice fiscale (sedici caratteri alfanumerici) del soggetto residente. Per i non residenti in Italia, se non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO".
8. Il campo TIPO LEGAME deve contenere il codice identificativo del tipo di legame che la persona fisica che ha effettuato l'operazione intrattiene con il soggetto cui essa è riferita. Occorre indicare: 07 per mandato con rappresentanza; 08 per mandato senza rappresentanza; 09 per altro.

6.2 Residenza

9. Nel campo INDIRIZZO devono essere indicati la via e il numero civico della residenza anagrafica del soggetto. Per i soggetti non residenti in Italia, l'indirizzo deve comprendere anche la denominazione della città estera di residenza.
10. Nel campo CAP deve essere indicato il codice di avviamento postale della residenza del soggetto. Tale campo non è presente nel caso di soggetti non residenti.
11. Nel campo COMUNE /STATO ESTERO deve riportarsi l'indicazione del comune ovvero dello Stato estero di residenza anagrafica del soggetto.
12. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune di residenza.

7. Segnalazione sostitutiva

La segnalazione sostitutiva viene prodotta su iniziativa del segnalante ovvero su richiesta dell'UIC a seguito del riscontro, dopo la fase di acquisizione, di anomalie o incongruenze nel contenuto della segnalazione.

La segnalazione sostitutiva prende integralmente il posto di quella iniziale. Essa dovrà pertanto essere completa di tutti i dati precedentemente indicati oltreché, ovviamente, dei dati risultanti dalla rettifica, e dovrà pertanto riportare la chiave identificativa della segnalazione iniziale (tipo del soggetto segnalante, codice fiscale del soggetto segnalante, codice identificativo del soggetto segnalante, numero identificativo della segnalazione, data della segnalazione) nei campi corrispondenti.

8. Prestazione non eseguita

Qualora il sospetto riguardi una prestazione non eseguita, se ne richiede la distinta evidenziazione nel campo 1 del quadro B. In tale caso è data la possibilità al segnalante, qualora non abbia a disposizione tutti i dati previsti dal modulo, di effettuare la segnalazione in modo non completo.

9. Modalità di trasmissione della segnalazione

La segnalazione, inviata all'UIC secondo le modalità indicate al paragrafo 7 della parte IV del provvedimento, dovrà essere accompagnata da una lettera di trasmissione, a firma del soggetto segnalante, nella quale devono essere riportati il tipo di soggetto segnalante, il cognome e nome del/i segnalante/i, il numero identificativo e la data di riferimento della segnalazione, nonché il recapito telefonico del soggetto preposto a fornire/ricevere informazioni relative alla segnalazione inviata, secondo l'allegato fac-simile.

In caso di segnalazioni congiunte, la lettera di trasmissione dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti segnalanti.

L'UIC provvederà ad acquisire la segnalazione e ad attribuirle un proprio codice di protocollo. Tale codice, da utilizzare per tutte le successive comunicazioni relative alla medesima segnalazione, verrà notificato al segnalante.

Se il segnalante non riceve la notifica di avvenuta ricezione entro un ragionevole lasso di tempo, deve avvisare l'UIC - Servizio Antiriciclaggio, comunicando il numero identificativo e la data di invio della segnalazione per la quale non ha ricevuto la notifica. Qualora la segnalazione risulti effettivamente non pervenuta, il segnalante dovrà ripeterne l'invio.

Il codice di protocollo UIC verrà assegnato solo alle segnalazioni correttamente acquisite. Nel caso in cui si verifichi un errore di acquisizione, il suddetto codice non verrà assegnato e la comunicazione di notifica conterrà la descrizione dei rilievi riscontrati. In questo caso il segnalante, dopo aver tempestivamente corretto gli errori, dovrà, senza indugio, ripetere la segnalazione. Tale segnalazione non è considerata sostitutiva.

ALLEGATI:

- **Tabella 1: codici soggetto segnalante**
- **Tabella 2: valori per il campo "NATURA GIURIDICA"**
- **Fac-simile della lettera di trasmissione**

TABELLA 1 - CODICI SOGGETTO SEGNALANTE

| Soggetto segnalante | Codice |
|---------------------------------|---------------|
| Avvocati | 20 |
| Consulenti del lavoro | 21 |
| Dottori commercialisti | 22 |
| Notai | 23 |
| Ragionieri e periti commerciali | 24 |
| Revisori contabili | 25 |
| Società di revisione | 26 |

TABELLA 2 - valori per il campo "NATURA GIURIDICA"

| | |
|-------------|---|
| SPA | Società Per Azioni |
| SRL | Società a Responsabilità Limitata |
| SAS | Società in Accomandita Semplice |
| SAA | Società in Accomandita per Azioni |
| SDF | Società Di Fatto |
| SS | Società Semplice |
| SCRL | Società Cooperativa a Responsabilità Limitata |
| SCRI | Società Cooperativa a Responsabilità Illimitata |
| SNC | Società in Nome Collettivo |
| DI | Ditta Individuale |
| PLC | Private Limited Company |
| GMBH | Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung |
| SARL | Société À Responsabilité Limitée |
| SL | Sociedad de responsabilidad Limitada |
| LDA | Sociedade por quotas |
| BV | Besloten Vennotschap met beperkte aansprakelijkheid |
| LTDC | LimiTeD Company |
| AG | AktienGesellschaft |
| SA | Société Anonyme |
| SAN | Sociedad ANonima |
| SANO | Sociedade ANOnima |
| NV | Naamloze Vennootschap |
| PL | Limited Partnership |
| KG | KommanditGesellschaft |
| SCS | Société en Commandite Simple |

| | |
|-------------|--|
| SENC | Sociedad EN Comandita simple |
| CTA | Sociedade em Comandita simples |
| CV | Commanditaire Vennootschap |
| LPC | Limited Partnership with a share Capital |
| KGAA | KommanditGesellschaft Auf Aktien |
| SCA | Société en Commandite par Actions |
| SCAP | Sociedad Comandotaria Por Acciones |
| SCAA | Sociedade em Comandita por Accaes |
| CVA | Commanditaire Vennootschap op Aandeleen |
| AS | Association |
| GBR | Gesellschaft des Buergerlichen Rechts |
| SC | Société Civile |
| SCI | Sociedad Civil |
| SCIV | Sociedade CIVil |
| MS | MaatSchap |
| UP | Unlimited Partnership |
| OHG | Offene HandelsGesellschaft |
| SNCO | Société en Nom Collectif |
| SRC | Sociedad Regular Colectiva |
| SNCL | Sociedade em Nome CoLectivo |
| VOF | Vennootschap Onder Firma |
| XXXX | Altra specie giuridica italiana |
| **** | Altra specie giuridica estera |

**FAC SIMILE DELLA LETTERA DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE
MITTENTE**

Tipo del soggetto segnalante

Cognome e Nome

Cognome e Nome

.....

Recapito telefonico

Ai sensi dell'art.3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modifiche dalla legge 5 luglio 1991 n.197, così come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n.153, si trasmette in allegato la segnalazione i cui estremi sono di seguito riportati:

N° identificativo Data segnalazione

.....

....., li

Il/i Segnalante/i

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Parere sullo schema di provvedimento dell'Ufficio italiano dei cambi, recante "Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali"

Il Consiglio nazionale forense

- Vista la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;
- Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;
- Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994, ed in particolare l'articolo 15;
- Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, recante norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE;
- Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, recante disposizioni ad integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE;
- Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, relativo all'estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
- Vista la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE;
- Vista la legge 7 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 2002, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3;
- Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante "*Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite*";

- Visto lo schema di Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in attuazione dagli articoli 3 comma 2 e 8 comma 4 del Decreto legislativo del 20 febbraio 2004 n. 56, in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, commercialisti, revisori contabili, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali;
- Visto il parere rilasciato dal Consiglio nazionale forense in merito allo schema di regolamento citato, in data 16 febbraio 2005;
- Visto in particolare il comma 6 dell'art. 8 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n.56, ai sensi del quale *“L'UIC adotta disposizioni applicative sentite le competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate”*;
- Visto lo schema di provvedimento UIC adottato ai sensi del comma 6 dell'art. 8 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;

OSSERVA IN VIA PRELIMINARE

1. Il Consiglio nazionale forense prende atto con soddisfazione del fatto che il legislatore, all'atto di licenziare il decreto legislativo n. 56/2004, e di conferire autorizzazione all'Ufficio italiano dei cambi per l'adozione di istruzioni applicative, abbia voluto prevedere il parere obbligatorio del Consiglio nazionale forense, ente pubblico associativo ed organo di rappresentanza istituzionale della categoria degli avvocati, sullo schema di regolamento di cui in oggetto;

2. Il Consiglio nazionale forense, consapevole che la partecipazione attiva dei soggetti interessati ai processi di formazione delle decisioni pubbliche è principio generale dell'ordinamento che appartiene al nucleo essenziale dell'assetto costituzionale di una forma di Stato pluralistica e democratica, ha partecipato con spirito costruttivo e propositivo, tramite propria qualificata delegazione, al tavolo di concertazione promosso dal competente servizio dell'Ufficio italiano dei cambi, fornendo in particolare i seguenti rilievi, formalizzati con comunicazione resa in data 18 luglio 2005:

2.1 problematicità della opzione assunta in una prima fase dall'UIC di redigere le istruzioni applicative in forma di articolato. Questo verrebbe ad aggiungersi agli articolati di natura propriamente normativa che insistono sulla materia, e che tra l'altro appartengono a fonti di rango e portata diversa, contribuendo ad aumentare la già evidente oscurità e complessità della disciplina applicabile. Seppure le istruzioni UIC non abbiano evidentemente natura normativa, un'eventuale antinomia tra queste e le fonti normative vigenti, avrebbe dato luogo ad incertezze certamente maggiori di quanto non accadrebbe se le istruzioni fossero redatte in forma discorsiva ed esplicativa, come accade per quelle redatte dalla Banca d'Italia (cfr. il cd. “Decalogo” Bankitalia del 2001, redatto a mo' di circolare esplicativa). Il CNF ha pertanto suggerito di adottare quest'ultima forma di stesura;

2.2. assoluta necessità che le istruzioni applicative dovrebbero certamente garantire l'anonimato del professionista segnalante, a cura dello stesso UIC. In altre parole, una volta pervenuta la segnalazione, l'UIC deve provvedere ad “oscurare” l'identità” del segnalante

se, alla luce dell'istruttoria condotta, dovesse ritenere di procedere alle successive comunicazioni alle autorità inquirenti. L'identità del professionista deve pertanto essere resa nota solo a seguito di richiesta motivata dell'autorità giudiziaria;

2.3. necessità di rivedere singole specifiche previsioni della prima bozza di provvedimento proposta dall'UIC, in relazione alle rilevate discrasie rispetto alle fonti primarie e secondarie vigenti ed in corso di adozione in materia di lotta al riciclaggio, con particolare riferimento ai seguenti punti (REG = bozza di Regolamento Ministero Economia):

2.3.1. art 2 (Destinatari):

comma 3: Le disposizioni antiriciclaggio si applicano ai liberi professionisti ed alle società di revisione insediati in Italia, anche se abilitati in altri paesi e anche se la prestazione professionale viene realizzata all'estero o viene svolta in favore di clienti residenti o domiciliati all'estero

REG, art 13 comma 1: gli obblighi si applicano ai liberi professionisti abilitati ad operare in Italia e sussistono anche per le operazioni realizzate all'estero

2.3.2. art 6 (Presupposti per l'identificazione):

lett. a): l'ultimo periodo (esclusione dell'obbligo di identificazione per i compensi al professionista o alla società di revisione) non è previsto dall'art 3 REG.

lett. b): l'ultima parte (da "incarichi di revisione contabile" in poi) non è prevista dall'art 3 REG.

comma 3: la compensazione non è contemplata dall'art 3 REG

2.3.3. art 7 (Operazioni frazionate): La definizione non coincide del tutto con quella del Regolamento e della legge antiriciclaggio

2.3.4. art 9 (Momento dell'identificazione): "all'atto del conferimento dell'incarico o al più tardi all'inizio della prestazione professionale"

REG, art 4: "al momento dell'inizio della prestazione professionale"

2.3.5. art 15 (Conservazione delle informazioni)

lett. c) e d): l'eventuale differenza tra le due date non è prevista nell'art 5 REG

2.3.6. art 16 (Modalità)

comma 2: da specificare nuova identificazione "del rappresentato"

comma 7: conservazione dei dati per 5 anni dalla conclusione della prestazione, rispetto ai 10 anni dell'art 5 comma 5 REG.

2.3.7. art 23 (Conoscenza dei clienti)

Si parla di conoscenza "completa" del cliente, rispetto alla conoscenza "adeguata" (quid minoris) del REG (art 11 comma 1)

2.3.8. art 25 (Profilo di rischio)

Let. b): le ultime due categorie (soggetti coinvolti in attività illecite e soggetti politicamente esposti) non sono previste dal REG

2.3.9. art 26 (Rilevazione delle operazioni sospette)

comma 2: Nel caso di attività svolta in forma associata o societaria, ferma restando la responsabilità di ciascun professionista e nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza e segreto professionale, per la rilevazione delle operazioni sospette è possibile tenere conto delle informazioni eventualmente disponibili ed afferenti l'operazione oggetto della prestazione professionale e nella disponibilità di altri professionisti del medesimo studio o società, o dei relativi collaboratori e dipendenti.

Si trattava di disposizione introdotta ex novo nella prima bozza di provvedimento, assai pericolosa per la tutela del segreto professionale e della riservatezza (ancorché richiamate

nel testo), con il rischio di una progressiva deriva dalla mera apprensione di informazioni "eventualmente disponibili" alla vera e propria ricerca delle stesse tra i colleghi/soci.

Le responsabilità individuali sono chiaramente sancite: non c'è bisogno di ulteriori regole, quali quella in esame, assolutamente eccessive rispetto agli scopi perseguiti.

3. Il Consiglio nazionale forense prende atto che la nuova formulazione del provvedimento proposto dall'Ufficio italiano dei cambi recepisce in larga misura i rilievi di cui al punto 2 delle presenti osservazioni preliminari, segno della proficua e fattiva collaborazione intercorsa nei mesi scorsi, e della competente ragionevolezza con la quale il competente servizio dell'UIC ha gestito i lavori preparatori.

In particolare, è stata recepita l'obiezione circa la forma dell'atto, che oggi assume le vesti più idonee di vere e proprie istruzioni applicative (cfr. punto n. 2.1), e soprattutto è stata confermata la garanzia dell'anonimato del professionista segnalante; al punto 9 del provvedimento in esame si legge infatti:

"L'UIC trasmette senza indugio agli organi investigativi competenti le segnalazioni, corredate di una relazione tecnica, omettendo l'indicazione del nominativo del professionista che ha effettuato la segnalazione stessa. La segnalazione delle società di revisione è trasmessa così come pervenuta all'UIC.

In base alla legge antiriciclaggio, per le segnalazioni che ricevono un ulteriore corso in sede investigativa in caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli artt. 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità della persona che ha effettuato la segnalazione non è menzionata. L'identità di tali persone può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede".

4. Il CNF prende altresì atto del recepimento delle segnalazioni effettuate con riguardo alle divergenze con il testo della bozza di Regolamento del Ministero Economia, che sono state sostanzialmente eliminate, e della accettazione della gran parte dei rilievi puntuali di cui al punto 2.3 delle presenti osservazioni preliminari. In particolare, si segnala che l'identificazione deve essere fatta al momento dell'accettazione dell'incarico, il termine entro cui occorre conservare i dati personali è di 10 anni, non è più riproposta esplicitamente la richiesta di conoscenza "completa" del cliente, rispetto alla conoscenza "adeguata" (quid minoris) del REG (art 11 comma 1).

Soprattutto è stata eliminata la pericolosa previsione, in sede di rilevazione delle operazioni sospette, secondo cui *"Nel caso di attività svolta in forma associata o societaria, ferma restando la responsabilità di ciascun professionista e nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza e segreto professionale, per la rilevazione delle operazioni sospette è possibile tenere conto delle informazioni eventualmente disponibili ed afferenti l'operazione oggetto della prestazione professionale e nella disponibilità di altri professionisti del medesimo studio o società, o dei relativi collaboratori e dipendenti"*.

OSSERVA IN PARTICOLARE

quanto alla "introduzione" del provvedimento:

5. appare necessario che sia menzionato il parere del Consiglio nazionale forense, quale atto necessario del procedimento previsto dalla legislazione di rango primario, con una

formulazione espressa del genere “*Sentito il Consiglio nazionale forense, che ha reso parere approvato nella seduta del 27 gennaio 2006*”, o altra equivalente;

quanto alla parte I del provvedimento (definizioni e ambito di applicazione):

6. A proposito del paragrafo 2.1, pare invero inutile (e latamente discriminatorio a danno dei professionisti italiani) specificare il regime di applicazione, escludendolo per gli avvocati stranieri che operano in regime di libera prestazione di servizi; saranno i giudici – interpretando il decreto ed il regolamento a decidere se questi soggetti siano obbligati o meno.

quanto alla parte IV del provvedimento (rivelazione e segnalazione di operazioni sospette):

7. A proposito dell'ultimo periodo del paragrafo 4, della parte IV, che recita “*Le circostanze nelle quali l'identificazione non può essere effettuata o completata devono essere valutate per l'individuazione di operazioni sospette*” si osserva quanto segue.

Sia la bozza di Regolamento che la bozza UIC comprendono, tra gli indici di anomalia che si possono definire “general”, quelli collegati al comportamento del cliente, con particolare riguardo alla mancata o incompleta identificazione dello stesso. Tuttavia, deve essere ribadito che l'avvocato ha l'obbligo di segnalazione solo in seguito all'accettazione dell'incarico; se, invece, i sospetti nascono prima del formale conferimento/accettazione dell'incarico, in relazione al comportamento “reticente” del cliente, l'avvocato non sarà tenuto alla segnalazione. Pertanto l'ultimo “comma” del par. 4 Parte IV, dovrebbe essere riformulato, in questi termini:

“*Le circostanze nelle quali l'identificazione non può essere effettuata o completata e che emergano successivamente al conferimento dell'incarico devono essere valutate per l'individuazione di operazioni sospette.*”;

quanto alla parte V del provvedimento (altri obblighi)

8. In merito al paragrafo 2 della parte V, si osserva quanto segue.

Non appare invero ragionevole estendere particolari obblighi di formazione relativamente alla conoscenza aggiornata della normativa antiriciclaggio in capo agli avvocati, senza un'adeguata base normativa che giustifichi tale obbligo¹. L'obbligo precisato dalle fonti normative è piuttosto quello dei professionisti di promuovere un'adeguata conoscenza in capo ai propri dipendenti e collaboratori. Gli avvocati, in quanto soggetti obbligati, ai sensi della normativa antiriciclaggio, sono ovviamente tenuti a conoscere le norme, sotto la

¹ L'art. 8, comma 1, del d. lgs. n. 56/2004 dispone che:

1. I soggetti indicati nell'articolo 2 adottano adeguate procedure volte a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio, in particolare istituendo misure di controllo interno e assicurando un'adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori.

L'art. 11, comma 3 dello schema di regolamento ministeriale dispone infatti:

3. I liberi professionisti adottano le misure di formazione necessarie affinché anche i propri collaboratori siano in grado di adoperare le informazioni in proprio possesso per avere un'adeguata conoscenza della clientela ed evidenziare al libero professionista situazioni di sospetto.

propria responsabilità, senza per questo dovere in ogni caso e per forza seguire corsi o effettuare altre attività, come pare alludere il riferimento contenuto al terzo periodo del paragrafo 2, per cui “La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità”.

In ogni caso, deve essere assolutamente eliminato il riferimento improprio alla doverosa conoscenza aggiornata su “prassi in materia di antiriciclaggio”. Tale obbligo, non avendo base legale, potrebbe essere inteso nel senso di ritenere giuridicamente doverosa una adeguata conoscenza delle attività di dissuasione del ricorso al riciclaggio che non siano calate in disposizioni normative, o, peggio ancora, delle prassi e dei contegni dei soggetti dediti al riciclaggio.

quanto all'allegato B del provvedimento (standard tecnici del registro informatico)

9. In merito al par.1.6 Struttura fisica degli archivi (Lett. A) punti 6 e 7, si osserva quanto segue.

Le previsioni in oggetto recitano:

6) *È fatto carico al professionista di adottare i giusti criteri di sicurezza in materia di integrità logica e fisica dei dati, su tutti i supporti: doppie copie, attività di refreshing dei vecchi supporti (letture ed eventuale riproduzioni, ecc.). La disponibilità delle informazioni registrate va accertata in maniera periodica e non al momento della richiesta da parte delle autorità abilitate.*

7) *È fatto carico al professionista di adottare i giusti criteri di sicurezza idonei al rispetto della riservatezza delle informazioni nominative, (anagrafe e prestazioni professionali) anche quelle riferite a soggetti diversi dalla clientela (protezione da accessi indesiderati, custodia protetta dei supporti, accesso controllato ai sistemi, ecc.).*

Al riguardo è doveroso rilevare come non sia prevista alcuna credenziale di autenticazione da parte dell'utente per l'inserimento o la lettura della banca dati, il che apparirebbe invece doveroso in relazione alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali. Il riferimento all'espressione “giusti criteri” appare invero foriero di equivoci, potendo essere inteso in senso soggettivo e dunque opinabile. Occorrerebbe piuttosto un riferimento chiaro alle misure previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali o altro criterio specificatamente indicato.

Allo scopo appare sufficiente la semplice indicazione di una chiave elettronica semplice (user e password) per la gestione dell'Archivio

In via ipotetica, potrebbe inserirsi un'espressione del genere: “è fatto carico al professionista di adottare i criteri di sicurezza dei dati secondo quanto disposto dalle norme deontologiche e dalle misure previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali”.

10. Suscita perplessità anche la previsione per cui “La disponibilità delle informazioni registrate va accertata in maniera periodica e non al momento della richiesta da parte delle autorità abilitate”. Non appaiono chiari il riferimento al concetto di periodicità, e si segnala che ogni supporto magnetico è in realtà astrattamente deteriorabile, per cui a fronte di numerosi controlli si può involontariamente abbassare la qualità di lettura, e dunque diminuirne l'efficacia. Il richiamo alle norme in materia di tutela dei dati personali, suggerito al punto che precede, potrebbe far ritenere superflua la previsione in oggetto, giacché la procedura cd. di back up (cui probabilmente allude l'espressione in commento) rientra nelle misure per la privacy.

quanto all'allegato C del provvedimento (indicatori di anomalia):

11. Il CNF prende atto che gli indicatori di anomalia sono stati corretti ed integrati, in seguito ai rilievi offerti durante i lavori preparatori, in modo da accentuare il carattere palesemente e manifestamente anomalo dell'operazione. Si offrono altresì alla riflessione dell'UIC i seguenti ulteriori suggerimenti migliorativi.

Par. 3.1. e par. 6.9 – La previsione è alquanto generica. Il concetto di noti centri “off shore” è ignoto al legislatore fiscale. Per precisare una dicitura che dia certezza al concetto di regime fiscale privilegiato, può utilizzarsi il riferimento all'art. 110, comma dieci, del TUIR. Ai sensi di tale norma il Ministero emana poi un decreto con l'individuazione in concreto di tali paesi(cd. Black list). In entrambe le clausole, si suggerisce pertanto di inserire, dopo la parola “segreto bancario” la frase: “,ai sensi della vigente normativa tributaria ex par. 110, comma dieci del TUIR”. Allo stesso modo, e per coerenza, si consiglia, relativamente alla Parte IV, Art 3.1. (b), di aggiungere dopo la parola “caratterizzate”, l'inciso “ai sensi della normativa vigente ed in particolare dell'art. 110, comma dieci, del TUIR”. (in sostanza è la cd. Black list).

Par. 6.1. Si suggerisce di eliminare il comma due (“strutture di gruppo particolarmente complesse”) ed il comma tre (che fa riferimento ai sindacati di voto), dal tenore troppo vago;

Par. 6.7. L'indicatore dell'oggetto sociale “di difficile identificazione” pare essere indice impraticabile. Normalmente gli oggetti sociali di società sono di per sé estremamente “ampi” e quindi vaghi, per poi non dovere cambiare lo statuto. Sarebbe pertanto opportuno eliminare tale indice;

Par. 6.9. alla seconda riga si suggerisce di aggiungere il termine “palesemente”, tra le parole “persone” e “sprovviste”, in linea con la tecnica redazionale degli altri indici.

Alla luce delle presenti osservazioni, il Consiglio nazionale forense

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione in via definitiva dello schema di provvedimento in oggetto, a condizione che siano accolti i rilievi di cui al presente parere.

Roma, 27 gennaio 2006

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Parere sullo schema di Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in attuazione dagli articoli 3 comma 2 e 8 comma 4 del Decreto legislativo del 20 febbraio 2004 n. 56, in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, commercialisti, revisori contabili, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali.

Il Consiglio nazionale forense

- Vista la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;
- Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;
- Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994, ed in particolare l'articolo 15;
- Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, recante norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE;
- Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, recante disposizioni ad integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE;
- Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, relativo all'estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
- Vista la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE;
- Vista la legge 7 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 2002, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3;
- Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante *“Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite”*;

- Visto in particolare il comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n.56, ai sensi del quale “.....omissis.....2. *Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'UIC, le competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate, avendo riguardo alle peculiarità operative dei soggetti obbligati, all'esigenza di contenere gli oneri gravanti sui medesimi e alla tenuta dell'archivio nell'ambito dei gruppi, stabilisce con regolamento, da adottarsi entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il contenuto e le modalità di esecuzione degli obblighi di cui al presente articolo e le modalità di identificazione in caso di instaurazione di rapporti o di effettuazione di operazioni a distanza*”;

- Visto in particolare il comma 4 dell'art. 8 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n.56, ai sensi del quale “.....omissis.....4. *Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'UIC e le competenti amministrazioni interessate, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti, stabilisce con regolamento, da adottarsi entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le norme per l'individuazione delle operazioni di cui all'articolo 3 della legge antiriciclaggio da parte dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere s) e t)*”;

- Visto lo schema di Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in attuazione dagli articoli 3 comma 2 e 8 comma 4 del Decreto legislativo del 20 febbraio 2004 n. 56, in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, commercialisti, revisori contabili, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali;

OSSERVA IN VIA PRELIMINARE

1. Il Consiglio nazionale forense prende atto con soddisfazione del fatto che il legislatore, all'atto di licenziare il decreto legislativo n. 56/2004, e di conferire autorizzazione al Ministro dell'economia e delle Finanze per l'adozione di una normativa regolamentare destinata ad incidere sugli obblighi gravanti sugli iscritti negli albi degli avvocati, abbia voluto prevedere il parere obbligatorio del Consiglio nazionale forense, ente pubblico associativo ed organo di rappresentanza istituzionale della categoria degli avvocati, sullo schema di regolamento di cui in oggetto;

2. Il Consiglio nazionale forense, consapevole che la partecipazione attiva dei soggetti interessati ai processi di formazione delle decisioni pubbliche è principio generale dell'ordinamento che appartiene al nucleo essenziale dell'assetto costituzionale di una forma di Stato pluralistica e democratica, ha partecipato con spirito costruttivo e propositivo, tramite propria qualificata delegazione, al tavolo di concertazione promosso e coordinato dal Dipartimento del Tesoro, direzione V, del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della definizione delle norme dello schema di regolamento di cui in oggetto, perseguendo l'obiettivo di addivenire ad addivenire ad una disciplina rigorosamente orientata verso le condivisibili finalità della direttiva europea, ma nel complesso coerente con l'impianto normativo vigente per l'esercizio della libera professione di avvocato. Tale impianto normativo, come ribadito anche dai pareri parlamentari resi in occasione dell'approvazione del decreto legislativo n. 56/2004, ed in particolare dal parere delle riunite Commissioni 2^

(Giustizia) e 6^a (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica, reso in data 18 dicembre 2003, si fonda sul vincolo fiduciario tra cliente e professionista, a presidio della tutela dell'affidamento della clientela, in funzione di protezione degli interessi pubblici connessi al corretto esercizio della professione, primo fra tutti il diritto fondamentale alla difesa (art. 24 Cost.);

3. Il Consiglio nazionale forense condivide le linee di indirizzo della legislazione comunitaria e nazionale volte a contrastare i preoccupanti fenomeni criminali connessi al riciclaggio, e contribuirà alla protezione dell'interesse pubblico alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, prima fra tutte l'esercizio della funzione giurisdizionale in materia disciplinare;

4. Il Consiglio nazionale forense ritiene che il provvedimento normativo di rango secondario oggetto del presente parere sia atto ascrivibile al complesso procedimento di recepimento della direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE; che tale recepimento passi attraverso la menzionata legge comunitaria per il 2002, che ha conferito delega al Governo per l'adozione del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, il quale ha a sua volta autorizzato il Ministro competente all'adozione del provvedimento di cui in oggetto; ne consegue che la cornice normativa di riferimento per la collocazione sistematica e la valutazione del regolamento in oggetto consti appunto della direttiva comunitaria citata;

OSSERVA IN PARTICOLARE

quanto all'epigrafe del provvedimento:

4. appare necessario che sia menzionato il parere del Consiglio nazionale forense, quale atto necessario del procedimento previsto dalla legislazione di rango primario, con una formulazione espressa del genere *“Sentito il Consiglio nazionale forense, che ha reso parere approvato nella seduta del 16 febbraio 2005”*, o altra equivalente; non appare altresì sufficiente la generica formulazione di cui allo schema di parere (*“Udito il parere delle competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate”*);

quanto al capo II del provvedimento (obblighi di identificazione e conservazione):

5. si suggerisce, a proposito dell'art. 5, dedicato agli obblighi di conservazione dei dati raccolti, che il previsto termine di trenta giorni per la modifica del contenuto dell'archivio, decorrente dal momento in cui il professionista viene a conoscenza dell'eventuale modifica di dati identificativi in precedenza raccolti, sia portato a più ragionevoli novanta giorni, ottemperando al criterio fissato dal legislatore, il quale, conferendo il potere di adottare il regolamento in oggetto, ha menzionato *“l'esigenza di contenere gli oneri gravanti sui medesimi (=soggetti obbligati)”* (cfr. art. 3, comma 2, d. lgs. 56/2004); si ritiene altresì che la previsione generale di un termine di trenta giorni nella cd. *“legge antiriciclaggio”* non osti all'adozione di una soluzione normativa diversa e specifica per i professionisti, attesa la portata speciale (dal punto di vista soggettivo) della normativa in corso di adozione rispetto

alla normativa generale “antiriciclaggio”, e che anzi la formulazione di cui al citato decreto legislativo indichi inequivocabilmente al potere regolamentare la necessità di una formulazione normativa consapevole delle specificità dei nuovi destinatari degli obblighi (“avendo riguardo alle peculiarità operative dei soggetti obbligati”; cfr. art. 3, comma 2, d. lgs. cit.);

6. per le medesime ragioni di cui al punto che precede, si suggerisce l'estensione a novanta giorni del termine di trenta giorni previsto dall'art. 6, comma 1, per l'inserimento in archivio dei dati identificativi raccolti;

quanto al capo III del provvedimento (segnalazione di operazioni sospette):

7. a proposito dell'art. 10, recante l'esenzione dall'obbligo di segnalazione, il Consiglio nazionale forense dà atto al Ministero competente di avere accolto i rilievi mossi nel corso dei lavori preparatori, relativamente all'area di attività doverosamente coperta dal segreto professionale, ed esprime soddisfazione per l'adozione di una formulazione normativa coerente con la normativa primaria e con la direttiva.

Non poteva peraltro accettarsi che il segreto professionale valesse solo per la difesa giudiziale. Che le notizie acquisite nel corso della difesa siano del tutto al di fuori del campo di applicazione della normativa, è del tutto scontato ed ovvio, e non è mai stato oggetto di confronto, stante la inequivocabile scelta operata anche dal legislatore comunitario. La direttiva e la norma di rango primario richiamano anche “l'esame della posizione giuridica del cliente”, espressione molto più ampia. La direttiva è chiarissima nell'isolare le ipotesi di responsabilità dell'avvocato, al riguardo prevedendo al considerando n. 17:

“Tuttavia, quando dei professionisti indipendenti che forniscono consulenza legale, i quali siano legalmente riconosciuti e controllati come gli avvocati, esaminano la posizione giuridica di un cliente o rappresentano un cliente in un procedimento giudiziario, non sarebbe appropriato che per quanto riguarda tali attività la direttiva imponesse loro l'obbligo di comunicare eventuali operazioni sospette di riciclaggio. Deve sussistere l'esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo il procedimento giudiziario, o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente. Di conseguenza, la consulenza legale è soggetta al vincolo del segreto professionale a meno che il consulente giuridico partecipi alle attività di riciclaggio dei proventi illeciti, che la consulenza sia fornita a fini di riciclaggio o l'avvocato sia a conoscenza che il cliente chiede consulenza giuridica ai fini del riciclaggio dei proventi illeciti”.

Ciò che rimane fuori, ed è giustamente soggetto all'obbligo di segnalazione, è l'attività di assistenza e consulenza che non consiste in una valutazione prettamente giuridica, ma si risolve in una prestazione attinente alle modalità tecniche, economiche, finanziarie, di compimento delle operazioni sospette. E' chiaro che se l'avvocato svolge insieme i due tipi di attività, e nel medesimo contesto fornisce consulenza legale e consulenza “d'affari” (per usare un'espressione semplificante, ma comprensibile) sarà soggetto all'obbligo di segnalazione, ma non in forza della prestazione di consulenza legale, ma in forza del compimento dell'altro genere di attività.

Dopo molti sforzi, il testo della disposizione reca sul punto una formulazione identica a quella di cui alla norma primaria, e dunque recita:

“Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non si applicano per le informazioni ricevute da un cliente o ottenute riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso”;

9. a proposito degli articoli 9 e 11, relativi all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, e ai criteri generali per l'individuazione delle operazioni sospette, si segnala l'insufficienza delle prescrizioni previste. Nel corso dei lavori preparatori, il Consiglio nazionale forense ha più volte richiesto che gli indici di sospetto dai quali dipende l'obbligo della segnalazione siano definiti con chiarezza, e che in ogni caso i nuovi obblighi non decorrano che dalla definizione chiara ed inequivocabile dei suddetti indici. Ne va del principio di certezza del diritto, bene collettivo di interesse primario, garanzia di libertà dei cittadini e delle loro attività patrimoniali. E' appena il caso di ricordare che l'art. 8, comma 4, d. lgs. cit. prevede che *“Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'UIC e le competenti amministrazioni interessate, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti, stabilisce con regolamento, da adottarsi entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le norme per l'individuazione delle operazioni di cui all'articolo 3 della legge antiriciclaggio da parte dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere s) e t)”;*

Si palesa come assai grave l'assenza, in tutto il progettato regolamento, di un dispositivo che traduca in termini pratici, dettagliati, tecnici, esecutivi, soprattutto utilizzabili nella quotidianità operativa di uno studio professionale, le enunciazioni della norma primaria, che proprio per riempire questa evidente e consapevole lacuna ha conferito mandato al Ministro. Il Ministero ha devoluto il compito di definire tali indici di sospetto all'Ufficio italiano cambi, l'amministrazione competente per la lotta al riciclaggio, mentre la sede propria per la definizione degli indici avrebbe dovuto essere lo stesso regolamento in oggetto.

Il Ministero si è peraltro impegnato (per iscritto) a non adottare il regolamento prima della definizione degli indici di sospetto da parte dell'Ufficio italiano cambi.

Dal punto di vista tecnico-normativo, l'argomento della legittimità di tale orientamento si fonda sull'art. 8 comma 6 del d. lgs. cit. il quale recita *“6. L'UIC adotta disposizioni applicative sentite le competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate”*. Non pare al Consiglio nazionale forense che tale potere di determinazione riconosciuto all'UIC possa spingersi fino al punto di dettare le norme per l'individuazione delle operazioni sospette, ambito che risulta piuttosto integrare il contenuto necessario del regolamento in corso di adozione, come sopra diffusamente argomentato;

Alla luce delle presenti osservazioni, il Consiglio nazionale forense

AUSPICA PERTANTO

- che i cd. indici di sospetto siano definiti nel regolamento in corso di adozione, e che, in subordine, ove si ritenesse comunque legittimo un ulteriore intervento dell'UIC sulla materia, che l'entrata in vigore del regolamento sia condizionata all'emanazione delle eventuali istruzioni applicative redatte dall'UIC, per non generare una situazione di

deprecabile incertezza normativa, e scongiurare il rischio di impossibilità di applicazione delle misure del provvedimento in oggetto;

- che sia redatto, a cura del Governo, un testo unico in grado di raccogliere, a beneficio di tutti gli operatori, le varie disposizioni in materia, allo stato disperse in una pluralità di fonti normative di rango diverso, a tutto beneficio del principio della certezza del diritto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione in via definitiva dello schema di regolamento in oggetto, a condizione che siano accolti i rilievi di cui al presente parere.

Roma, 16 febbraio 2005